

dossier

13 gennaio 2022

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

D.L. 228/2021 – A.C. 3431
Parte II – *Profili finanziari*



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A

Parte I – Schede di lettura



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it -  [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 492



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ - st_istituzioni@camera.it -  [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Dipartimento Bilancio

TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it -  [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Progetti di legge n. 529

Parte II – Profili di carattere finanziario



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 406

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA.....	5
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI.....	5
Articolo 1, commi da 1 a 4 (<i>Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni</i>).....	5
Articolo 1, comma 5, lett. a (<i>Proroga di termini in materia di assunzioni di personale del Ministero dell'interno</i>).....	7
Articolo 1, comma 5, lett. b) e comma 6 (<i>Proroga di termini in materia di autorizzazioni alle assunzioni di personale dell'Avvocatura dello Stato</i>).....	7
Articolo 1, comma 7 (<i>Proroga di termini in materia di procedure concorsuali per assunzioni presso il Ministero dell'istruzione</i>).....	9
Articolo 1, comma 8 (<i>Proroga di termini in materia di procedure concorsuali dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico</i>).....	9
Articolo 1, commi 9 e 10 (<i>Proroga di termini in materia di procedure concorsuali per assunzioni al MEF e al MISE</i>).....	12
Articolo 1, comma 11 (<i>Rimodulazione autorizzazione di spesa per assunzioni presso il MISE</i>).....	13
Articolo 1, comma 12 (<i>Piano integrato di attività e organizzazione</i>).....	14
Articolo 1, comma 13 (<i>Proroga termine per l'adozione del regolamento di organizzazione del MEF</i>).....	14
Articolo 1, comma 14 (<i>Proroga di procedure concorsuali del Ministero dell'Interno</i>).....	15
Articolo 1, comma 15 (<i>Proroga validità graduatorie concorsuali dei Vigili del fuoco</i>).....	15
Articolo 1, commi 16 e 17 (<i>Potenziamento dell'attività informativa</i>).....	16
Articolo 1, comma 18 (<i>Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare</i>).....	17
Articolo 1, commi da 19 a23 (<i>Incarichi di vertice nei Servizi di informazione e sicurezza, nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di finanza</i>).....	18
Articolo 1, comma 24 (<i>Proroga incarichi presso l'Istituto per il credito sportivo</i>).....	19
Articolo 1, comma 25 (<i>Proroga del mandato del Presidente del CNEL</i>).....	19
Articolo 1, commi 26 e 27 (<i>Stabilizzazione degli LSU e contributo alle amministrazioni pubbliche della Calabria che impiegano LSU</i>).....	20

Articolo 1, comma 28 (<i>Proroga di incarichi di collaborazione presso il MIBACT</i>).....	21
Articolo 2, comma 1 (<i>Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni</i>).....	24
Articolo 2, comma 2 (<i>Proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati</i>).....	25
Articolo 2, commi 4 e 5 (<i>Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-Covid 19</i>)	26
Articolo 2, comma 6 (<i>Percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato</i>)	28
Articolo 3, comma 2 (<i>Proroga di termini per l'istituzione dell'Ufficio centrale di Bilancio incaricato del controllo del Ministero del turismo</i>).....	29
Articolo 3, comma 3 (<i>Proroga del blocco degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione passiva per le pubbliche amministrazioni</i>)	29
Articolo 3, comma 4 (<i>Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici</i>)	30
Articolo 3, comma 5 (<i>Fondo di solidarietà comunale</i>)	31
Articolo 3, comma 6 (<i>Straordinario personale MISE incaricato dei controlli apparecchiature radio</i>).....	32
Articolo 4, commi 1 - 3 (<i>Proroga di termini in materia di salute</i>)	34
Articolo 4, commi 4 e 5 (<i>Assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro dell'AIFA</i>).....	35
Articolo 4, comma 6 (<i>Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici</i>)	39
Articolo 4, commi 7 e 8 (<i>Conferimento di incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari</i>).....	40
Articolo 5 (<i>Proroga in materia di istruzione</i>)	42
Articolo 6, commi 1 e 2 (<i>Proroga di disposizioni relative al personale AFAM</i>)	44
Articolo 6, comma 3 (<i>Erogazioni da somme residue</i>).....	45
Articolo 6, comma 4 (<i>Termine per lo svolgimento con determinate modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di professioni e di tirocini</i>)	46

Articolo 7, commi da 1 a 3 (<i>Proroga della durata della segreteria tecnica di progettazione per la tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma 2016</i>)	48
Articolo 7, comma 4 (<i>Proroga contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria</i>).....	50
Articolo 8 (<i>Proroga di termini in materia di giustizia</i>).....	51
Articolo 9, comma 2 (<i>Disposizioni sul personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro</i>).....	54
Articolo 9, commi 3 e 4 (<i>Termini di prescrizione della contribuzione per le amministrazioni pubbliche</i>)	54
Articolo 9, comma 5 (<i>Fondo di integrazione salariale</i>).....	56
Articolo 9, comma 6 (<i>Gestione del contributo del cinque per mille a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro degli enti del Terzo settore</i>).....	56
Articolo 9, comma 7 (<i>Potenziamento risorse umane dell'INAIL</i>)	57
Articolo 9, comma 8 (<i>Fondo nuove competenze</i>).....	60
Articolo 10, comma 1 (<i>Norme in materia di circolazione dei veicoli</i>).....	61
Articolo 10, comma 2 (<i>Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci</i>).....	62
Articolo 10, comma 3 (<i>Ulteriori disposizioni in materia di trasporto ferroviario</i>).....	63
Articolo 11 (<i>Proroga di termini in materia di transizione ecologica</i>)	64
Articolo 12, comma 1 (<i>Copertura assicurativa per i turisti stranieri non residenti</i>)	67
Articolo 12, comma 2 (<i>Sostegno del sistema termale nazionale</i>)	69
Articolo 13, comma 1 (<i>Gestione commissariale del debito pregresso del Comune di Roma</i>)	69
Articolo 13, comma 2 (<i>Proroga termini per la bonifica dello stabilimento Stoppani</i>).....	70
Articolo 13, comma 3 (<i>Commissario per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo</i>).....	71
Articolo 13, comma 4 (<i>Titolarità dei crediti e debiti Gestione Commissariale Roma</i>).....	72
Articolo 14, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni urgenti in materia di editoria</i>)	73
Articolo 14, comma 3 (<i>Regime fiscale degli emolumenti corrisposti per Giochi invernali Milano Cortina 2026</i>).....	74

Articolo 14, comma 4 (<i>Proroga disposizioni in materia sportiva</i>)	76
Articolo 15 (<i>Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa</i>).....	77
Articolo 16, commi 1 e 2 (<i>Disposizioni in materia di giustizia civile, penale</i>)	79
Articolo 16, comma 3 (<i>Svolgimento delle udienze nel processo tributario</i>).....	80
Articolo 16, comma 4 (<i>Disposizioni in materia di attività giurisdizionale militare</i>)	80
Articolo 16, comma 5 (<i>Misure urgenti in materia di processo amministrativo</i>).....	81
Articolo 16, commi 6 e 7 (<i>Proroga di termini concernenti il processo contabile</i>)	82
Articolo 17 (<i>Esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica</i>)	83
Articolo 18 (<i>Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole</i>)	83
Articolo 19 (<i>Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali</i>).....	85
Articolo 20 (<i>Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti</i>).....	89
Articolo 21 (<i>Imprese di interesse strategico nazionale</i>)	90
Articolo 22 (<i>Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino</i>).....	92
Articolo 23 (<i>Disposizioni in materia di Dirigenti medici</i>)	93

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3431
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Bordonali, per la I Commissione Torto, per la V Commissione
Gruppi:	Lega M5S
Commissioni competenti:	I (Affari costituzionali) V (Bilancio)

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1, commi da 1 a 4

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022:

- il termine¹ per effettuare le assunzioni di personale a tempo indeterminato² previste in relazione alle cessazioni dal servizio

¹ Di cui all'articolo 1, comma 2, del DL n. 211/2016.

² Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca ed altre amministrazioni minori.

verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in applicazione della legge n. 244/2007 e del DL n. 112/2008 (comma 1);

- le autorizzazioni alle assunzioni da effettuare, nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il 2013³ (comma 2);
- i termini⁴ per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, nonché dei termini per procedere alle assunzioni di personale del Comparto sicurezza e Vigili del fuoco per il 2014, adottate ai sensi della legge n. 147/2013 (comma 3).

Tali assunzioni erano previste in forza di disposizioni vigenti nell'ambito dei limiti disposti dalla disciplina sul *turn over* o da apposite norme derogatorie. Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le università;

- il termine⁵ per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'art. 1, comma 365, lett. *b*), della legge n. 232/2016 (comma 4).

Si evidenzia che ai precedenti interventi di proroga intervenuti con riguardo alle summenzionate disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, tenuto conto dei numerosi rinvii già intervenuti e dell'ulteriore differimento previsto dalle norme in esame, andrebbe chiarito quali effetti si determinino rispetto alle previsioni di spesa scontate ai fini dei tendenziali, in conseguenza del progressivo spostamento nel tempo delle assunzioni medesime e, conseguentemente, dei relativi profili di carriera sottostanti le originarie autorizzazioni di spesa.*

³ Di cui all'articolo 1, comma 5, DL n. 150/2013.

⁴ Termini di cui ai commi 2 e 4, del DL 192/2014.

⁵ Di cui all'art. 1, comma 1148, lettera e), della legge n. 205/2017. Si tratta di assunzioni che si aggiungono a quelle previste dalle ordinarie facoltà assunzionali e che sono effettuate a valere su risorse stanziare su apposito fondo da ripartire.

Articolo 1, comma 5, lett. a
*(Proroga di termini in materia di assunzioni di personale del
Ministero dell'interno)*

La norma proroga al 31 dicembre 2022 il termine entro cui portare a compimento alcune procedure di assunzione di personale della carriera prefettizia e dell'Amministrazione civile dell'interno già autorizzate per il triennio 2019-2021 dall'art. 1, comma 313, della legge n. 145/2018 (comma 1, lett. a)).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni alla luce di quanto evidenziato dalla RT.*

Articolo 1, comma 5, lett. b) e comma 6
*(Proroga di termini in materia di autorizzazioni alle assunzioni di
personale dell'Avvocatura dello Stato)*

La norma estende al triennio 2022-2024 l'autorizzazione ad assumere personale di livello dirigenziale e non dell'Avvocatura dello Stato, già prevista per il triennio 2019-2021 dall'art. 1, comma 318, della legge n. 145/2018. In base a quanto previsto dal testo previgente della richiamata disposizione, si tratta di 6 unità dirigenziali non generali, di 35 unità di Area III-F1 e di 50 unità di Area II-F1. Con riguardo all'autorizzazione all'assunzione relativa alle summenzionate 50 unità di personale di Area II, viene, altresì, modificata la relativa posizione economica d'accesso portandola da F1 a F2 (comma 5, lett. b)).

I relativi oneri vengono indicati pari a euro 102.017 a decorrere dal 2022, disponendo che agli stessi si provvede a valere sulle facoltà assunzionali dell'Avvocatura dello Stato maturate e disponibili a legislazione vigente (comma 6).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 5, lett. b) e afferma che il valore differenziale, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, della spesa necessaria a coprire la modifica intervenuta con riguardo alla posizione economica d'accesso del personale di Area II (dalla Fascia 1 alla Fascia 2), concordemente alle stime ed ai criteri di computo utilizzati nella formulazione della norma originaria, è pari ad euro 102.017 [euro 37.550,57 (retribuzione lorda annua pro-capite Area II-F2) - euro 35.510,24 (retribuzione lorda annua pro-capite Area II-F1) = euro 2.040,33 x 50 unità = 102.016,5].

Con riguardo al comma 6 la relazione tecnica afferma che il *budget* assunzionale 2020 (cessazioni 2019) relativo all'Avvocatura dello Stato è pari ad euro 1.132.021, 82 che ad oggi è pienamente disponibile per la copertura dei maggiori oneri recati dalla disposizione.

La relazione tecnica precisa che parte del detto *budget* 2020 era stato impegnato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b) della legge n. 56/2019, per le seguenti procedure di reclutamento (ad oggi non concluse e che quindi non hanno comportato alcuna assunzione):

- reclutamento per 6 ausiliari (area I-F1) ex legge n. 68/1999, (il cui onere complessivo ammonterebbe a euro 141.495,50, considerando il costo unitario di 1 unità di area I-F1 pari euro 23.582,50);
- reclutamento di 2 delle 24 unità di cui al concorso unico per 2133 unità di funzionario amministrativo, area III-F1, nel quale l'Avvocatura ha messo a bando, appunto, 24 unità di funzionari (il cui onere complessivo ammonterebbe a euro 71.704,94, considerando il costo unitario di 1 unità di area III-F1 paria a euro 35.852,50).

Pertanto, anche, qualora la facoltà assunzionale di cui all'art. 3 della legge n. 56/2019 venisse prorogata oltre il 2021 residuerebbe un *budget* pari a euro 918.821,88 (ovvero: euro 1.132.021,82-141.495-71.704,94).

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo agli oneri recati dalla disposizione in esame, relativa alla modifica della posizione economica d'ingresso (da F1 a F2) relativa del personale di Area II da reclutare presso l'Avvocatura dello Stato in forza dell'art. 1, comma 318, della legge n. 145/2018, non si formulano osservazioni considerato che tali oneri (euro 102.017 a decorrere dal 2022) appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

Articolo 1, comma 7
(Proroga di termini in materia di procedure concorsuali per assunzioni presso il Ministero dell'istruzione)

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine, di cui all'art. 3, comma 3-ter, del DL n. 1/2020, per la conclusione delle procedure concorsuali relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale - già autorizzate dalla medesima disposizione - del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca disposte a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) (comma 7).

Si evidenzia che all'art. 5, comma 2, del DL n. 183/2020, che da ultimo ha prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine, di cui all'art. 3, comma 3-ter, del DL n. 1/2020, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, limitandosi a differire di un anno il termine entro cui portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

Articolo 1, comma 8
(Proroga di termini in materia di procedure concorsuali dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico)

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine recato dall'art. 259, comma 1, del DL n. 34/2020 concernente l'adozione - per la durata dello stato di emergenza epidemiologica - di modalità semplificate di svolgimento dei concorsi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del personale dell'amministrazione penitenziaria e dell'esecuzione penale minorile ed esterna [comma 8, lett. a), n. 1].

Si evidenzia che l'art. 259, comma 1, del DL n. 34/2020, nel testo previgente, disciplina procedure concorsuali - in atto o da indire - per Forze Armate, Forze di polizia, personale dell'amministrazione penitenziaria e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il periodo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da Covid-19 - fino al termine del 31 dicembre 2021. In particolare, vengono

previste alcune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi, quali, tra l'altro, la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza. Al testo previgente della norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Viene, inoltre, previsto⁶ [comma 8, lett. a), n. 2] che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2022 (in luogo del termine previgente del 31 dicembre 2021) le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per il 2020 e il 2021, disciplinate dalle seguenti disposizioni richiamate dal comma 7 dell'art. 259 del DL n. 34/2020:

- articolo 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008 (assunzioni per *turn over* in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2019 e nel 2020);
- articolo 1, comma 287, lett. c) (2.112 unità previste per il 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nei Carabinieri, 325 nella Guardia di finanza, 236 nella Polizia penitenziaria e 383 nei Vigili del fuoco) e d) (2.114 unità per il 2021, di cui 551 nella Polizia di Stato, 618 nei Carabinieri, 325 nella Guardia di finanza, 237 nella Polizia penitenziaria e 383 nei Vigili del fuoco) della legge n. 205/2017;
- articolo 1, comma 381, lett. b) (1.320 unità per il 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nei Carabinieri, 227 nella Guardia di finanza, 277 nella Polizia penitenziaria) e lett. c) (1.143 unità per il 2021, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nei Carabinieri, 227 nella Guardia di finanza e 100 nella Polizia penitenziaria) della legge n. 145/2018;
- articolo 19, comma 1, lett. a) (78 unità per il 2021, di cui 20 nella Polizia di Stato, 20 nei Carabinieri, 20 nella Guardia di finanza e 18 nella Polizia penitenziaria) e comma 3 (50 unità destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° ottobre 2020) del DL n. 162/2019;
- articolo 1, comma 984, lett. a), della legge n. 178/2020 (800 unità per il 2021, di cui 600 unità nella Guardia di finanza e 200 unità nella Polizia penitenziaria).

Viene, altresì, novellato il comma 1 dell'art. 260 del DL n. 34/2020, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la possibilità, prevista dalla medesima disposizione, di adottare - per la durata dello stato di emergenza epidemiologica - specifiche modalità di svolgimento dei corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 8, lett. b)).

⁶ Sostituendo il comma 7 dell'art. 259 del DL n. 34/2020 con un nuovo testo.

L'art. 260, del DL n. 34/2020, nel testo previgente definisce, entro il termine del 31 dicembre 2021, talune modalità di svolgimento di corsi di formazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare si prevede: la possibilità per le suddette amministrazioni di disporre la rimodulazione, nonché la temporanea sospensione o rinvio dei corsi (comma 2); la conclusione anticipata dei corsi, precisando che, per il personale interessato, è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, qualora questa sia prevista decorrere dalla data di conclusione del corso (comma 3); che nell'ipotesi di sospensione dei corsi siano mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori nonché la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. Per coloro che concludano positivamente i corsi, il periodo di sospensione è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore (comma 4); che, fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle summenzionate amministrazioni, il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che ad esso sarebbe spettata senza la sospensione (comma 6); la riduzione, per gli anni 2020, 2021 e 2022, della durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Per gli allievi agenti della Polizia di Stato, resta fermo il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, potendo essere, pertanto ridotta la durata del secondo semestre finalizzato al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato (comma 7). Al testo previgente della suddetta disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, riveste carattere meramente ordinamentale e procedurale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce il carattere meramente ordinamentale e la neutralità finanziaria delle norme in esame, andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di confermare che la proroga delle misure necessarie a consentire lo svolgimento delle prove concorsuali anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza [lettera a), n. 1] possa essere effettivamente realizzata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

Andrebbe, altresì, acquisita una valutazione in merito all'eventualità che la proroga (lettera b)) della possibilità di rimodulare, sospendere e ridurre i corsi di formazione del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia

e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa determinare un'accelerazione, sia pur contenuta, delle progressioni di carriera del personale interessato con conseguente riflessi sulla correlata dinamica di spesa.

Nulla da osservare con riguardo infine alla lettera a), n. 1, nel presupposto che le relative assunzioni siano comunque effettuate nell'ambito delle risorse già stanziata a normativa vigente.

Articolo 1, commi 9 e 10
(Proroga di termini in materia di procedure concorsuali per assunzioni al MEF e al MISE)

La norma differisce dal 2021 al 2022:

- l'autorizzazione recata dall'art. 1, comma 884, della legge n. 178/2020 nei confronti del Ministero dell'economia (MEF) a bandire concorsi pubblici finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di specifici contingenti di personale non dirigenziale (350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2 da destinare alle Ragionerie territoriali dello Stato e 100 unità di Area III-F1 da destinare alle Commissioni tributarie) (comma 9);
- del termine massimo, recato dall'art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 178/2020, entro il quale il Ministero dello sviluppo economico (MISE) è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 30 unità di Area III-F1, da selezionare con apposito concorso pubblico, ai fini dall'attuazione della dir. (UE) 2015/2436 (Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa) (comma 10).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, limitandosi a differire di un anno il termine entro il quale portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che la proroga di un anno dei termini riferiti alle procedure concorsuali sia comunque compatibile con il profilo di spesa già scontato nelle previsioni tendenziali in relazione alle assunzioni in esame.

Articolo 1, comma 11
(Rimodulazione autorizzazione di spesa per assunzioni presso il MISE)

La norma rimodula l'autorizzazione di spesa, recata dall'art. 1, comma 328, della legge n. 160/2019, relativa all'assunzione di personale a tempo indeterminato da parte del MISE, finalizzata all'avvio del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN). Fermo restando l'ammontare dei relativi oneri, i singoli stanziamenti annui vengono quindi riferiti al periodo 2022-2024 anziché al periodo 2021-2023.

Si evidenzia che il testo previgente dell'art. 1, comma 328, della legge n. 160/2019, autorizza la spesa di euro 3.788.477 per il 2020, di euro 11.365.430 per il 2021, di euro 18.942.383 per il 2022 e di euro 22.730.859 a decorrere dal 2023. In base alla disposta novella la norma autorizza la spesa di euro 3.788.477 per il 2020, di euro 11.365.430 per il 2022, di euro 18.942.383 per il 2023 e di euro 22.730.859 annui a decorrere dal 2024.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, limitandosi allo slittamento di un anno del termine dell'autorizzazione di spesa relativa alle assunzioni straordinarie del Ministero dello sviluppo economico, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili da contenersi nell'ambito della prevista copertura finanziaria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che in base alla disposta rimodulazione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 328, della legge n. 160/2019, finalizzata ad assunzioni presso il Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) del MISE: resta invariato l'importo relativo al 2020, non viene prevista alcuna autorizzazione per il 2021, gli importi relativi al 2022 e al 2023 vengono rideterminati in riduzione rispetto a quelli previgenti, mentre restano non modificati quelli relativi agli anni successivi (con onere a regime decorrente dal 2024 anziché dal 2023).

Tanto premesso, pur considerato che per gli anni 2021-2023 sono ridotti o azzerati i relativi oneri e che tali riduzioni non sono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, andrebbero esplicitati i criteri sottostanti il nuovo sviluppo della spesa e la coerenza rispetto alle corrispondenti assunzioni (che si presume non siano state ancora effettuate, dato il tenore della novella). In proposito appaiono opportuni elementi di valutazione.

Articolo 1, comma 12
(Piano integrato di attività e organizzazione)

La norma, novellando l'art. 6, del DL n. 80/2021, posticipa al 30 aprile 2022 il termine (originariamente fissato al centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del summenzionato decreto legge) previsto per l'adozione da parte delle pubbliche amministrazioni con più di cinquanta dipendenti⁷ del Piano integrato di attività e di organizzazione. E' inoltre posticipato al 30 marzo 2022 il termine per l'adozione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle suddette amministrazioni. Viene, altresì, sospesa l'applicazione di talune disposizioni sanzionatorie richiamate dalla norma, previste in caso di mancata adozione di piani sostituiti dal predetto Piano integrato.

Si evidenzia che al testo previgente dell'art. 6, del DL n. 80/2021 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione e tenuto conto che al testo dell'art. 6 del DL n. 80/2021, oggetto di proroga da parte della norma in esame, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.*

Articolo 1, comma 13
(Proroga termine per l'adozione del regolamento di organizzazione del MEF)

La norma proroga di un mese (dal 31 gennaio al 28 febbraio 2022) il termine recato dall'art. 7, comma 5, del DL n. 77/2021, per adottare con DPCM il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia (comma 13).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa non introduce nuovi o maggiori oneri essendo di natura regolamentare.

⁷ Ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della norma e che la disposta proroga del termine recato dall'art. 7, comma 5, del DL n. 77/2021 presenta carattere infrannuale.

Articolo 1, comma 14

(Proroga di procedure concorsuali del Ministero dell'Interno)

La norma dispone la possibilità di espletare fino al 31 dicembre 2022 le procedure concorsuali già autorizzate con specifici DPCM richiamati dalla norma, per il triennio 2018-2020 e per il triennio 2019-2020, per l'assunzione di personale appartenente alla carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno (comma 14).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa, limitandosi a differire il termine entro cui il Ministero dell'interno può portare a compimento talune procedure di reclutamento previste dai DPCM 24 aprile 2018 e 20 agosto 2019, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della norma e preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della stessa.

Articolo 1, comma 15

(Proroga validità graduatorie concorsuali dei Vigili del fuoco)

La norma proroga al 31 dicembre 2022 la validità della graduatoria relativa alla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con DM n. 310 dell'11 giugno 2019 (comma 15).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

Articolo 1, commi 16 e 17 ***(Potenziamento dell'attività informativa)***

La norma proroga⁸ - dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023 - il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può delegare i direttori delle Agenzie d'informazione per la sicurezza interna e esterna (AISI e AISE) o altro personale delegato a svolgere colloqui investigativi con i detenuti a fini di prevenzione del terrorismo internazionale (comma 16).

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2-*bis*, del DL n. 144/2005 è stata da ultimo prorogata al 31 gennaio 2022 dall'art. 1, comma 14, del DL n. 183/2020.

Alla norma originaria e alle relative disposizioni di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Vengono, altresì, prorogati dal 31 gennaio 2022 al 31 gennaio 2023 i termini di efficacia di alcune disposizioni, alle quali rinvia l'art. 8, comma 2, del DL n. 7/2015, finalizzate a garantire la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza interna ed esterna (AISI, AISE e DIS) (comma 17).

Tra le disposizioni in riferimento figura quella concernente il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale delle Forze armate adibito al concorso alla tutela delle strutture e del personale del DIS e dei Servizi di informazione per la sicurezza.

Alla norma originaria e all'art. 1, comma 15, del DL n. 183/2020, che ne ha da ultimo prorogato l'efficacia fino al 31 gennaio 2022, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 16 e riferisce che dall'attuazione dello stesso non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che non derivano dal comma 17 nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento delle attività di carattere operativo dei servizi di informazione continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. Viene, inoltre, precisato che la disposizione proroga la possibilità di attribuire la qualifica di pubblica sicurezza al personale delle Forze Armate (RUD) di supporto per le esigenze degli Organismi, così da poter destinare il personale interno del comparto

⁸ Modificando l'articolo 4, comma 2-*bis*, del DL n. 144/2005.

all'espletamento delle attività info-operative. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato posto che il trattamento economico di tale personale, disciplinato dal regolamento di cui all'art. 21 della legge n. 124/2007, non prevede emolumenti aggiuntivi per lo svolgimento delle funzioni connesse all'attribuzione della predetta qualifica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni considerato che alle disposizioni oggetto di proroga da parte della norma in esame non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dalla relazione tecnica a sostegno della neutralità delle disposizioni in riferimento.*

Articolo 1, comma 18
(Proroga del mandato dei delegati nei consigli di rappresentanza militare)

La norma proroga al 31 dicembre 2022 l'attuale XII mandato, relativo al quadriennio 2018-2022, dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, in scadenza a luglio 2022, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario (comma 18).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione illustrativa** precisa che la proroga è disposta in quanto sono in via di definitiva approvazione le norme sulle associazioni professionali tra militari di natura sindacale e non è opportuno avviare le procedure per il rinnovo degli organi elettivi della rappresentanza militare - che comporterebbero significativi impegni organizzativi e finanziari - il cui attuale mandato va in scadenza a luglio 2022.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni.*

Articolo 1, commi da 19 a23

(Incarichi di vertice nei Servizi di informazione e sicurezza, nelle Forze Armate e nel Corpo della Guardia di finanza)

Le norme:

- stabiliscono che l'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza (DIS, AISE e AISI) ha la durata massima di 8 anni e può essere conferito, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio (comma 19).

A tal fine vengono modificati l'art. 4, comma 5, 6, comma 7 e 7, comma 7, della legge n. 124/2007 che nel testo previgente dispongono che l'incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, possa essere rinnovato, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni;

- prevedono⁹ che gli ufficiali generali o ammiragli che ricoprono gradi di vertice della difesa (Capi di stato maggiore della difesa o di Forza armata, Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e Segretario generale del Ministero della difesa) durino in carica tre anni e, nel caso in cui non raggiungano il limite di età al termine del triennio, permangono nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno, senza possibilità di proroga o rinnovo. La disposizione si applica anche ai mandati in corso (commi 20 e 21).

Il testo previgente dell'art. 1094, comma 3, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare - COM) prevede che i suddetti incarichi di vertice durino tre anni senza possibilità di proroga o rinnovo;

- prevede che il Comandante generale della Guardia di finanza, che non abbia raggiunto il limite di età al termine del triennio del proprio incarico, permane nel mandato fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno. La disposizione si applica anche ai mandati in corso (commi 22 e 23).

Il testo previgente dell'art. 4, quinto comma della legge n. 189/1959, prevede che il mandato del Comandante generale della Guardia di finanza abbia una durata pari a tre anni e non sia prorogabile né rinnovabile.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferisce che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

⁹ Novellando l'art. 1094, comma 3, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'Ordinamento militare - COM).

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

Articolo 1, comma 24

(Proroga incarichi presso l'Istituto per il credito sportivo)

La norma proroga il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo¹⁰ fino al 31 maggio 2022 (comma 24).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Istituto per il credito sportivo ha un bilancio autonomo.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale della disposizione in esame.

Articolo 1, comma 25

(Proroga del mandato del Presidente del CNEL)

La norma novella l'art. 5, comma 2, della legge n. 936/1986 stabilendo che nell'ipotesi in cui la durata del mandato del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) non coincida con quella del Consiglio, il termine di scadenza del mandato del Presidente è prorogato sino al termine della durata del Consiglio (comma 25).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'incarico del Presidente del CNEL è a titolo gratuito.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante la natura ordinamentale della disposizione in esame.

¹⁰ Di cui alla legge n. 1295/1957.

Articolo 1, commi 26 e 27
(Stabilizzazione degli LSU e contributo alle amministrazioni pubbliche della Calabria che impiegano LSU)

Le norme differiscono dal 31 luglio 2021 al 31 marzo 2022 il termine riguardante il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato degli LSU (comma 26).

Le norme prevedono, altresì, che alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità¹¹ o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato ai sensi di vigenti norme volte a favorire la stabilizzazione di tale personale¹² è riconosciuto a decorrere dall'anno 2022 il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81: tale norma stabilisce che ai datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti impegnati in lavori socialmente utili è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto ossia 9.296,22 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 27).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Stabilizzazione LSU	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01
Minori spese correnti									
Fondo esigenze indifferibili	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01	20,01

La relazione tecnica, con riferimento alle norme recate dal comma 27, informa che la regione Calabria ha comunicato che i lavoratori di pubblica utilità (LPU) già stabilizzati sono 2140 e che i LPU ancora da stabilizzare

¹¹ Di cui agli articoli 2 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 2 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280.

¹² Sono richiamati l'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e l'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

sono 13: si tratta di una platea non suscettibile di ampliamento e quindi da considerare come definitiva. L'importo del contributo statale già erogato agli LSU ai sensi del DPCM 16 febbraio 2021 è pari a euro 9.296,22 annui. Pertanto, la misura del corrispondente contributo finalizzato alla stabilizzazione degli LPU della regione Calabria comporta un onere complessivo a regime di euro 20.014.761,66 annui.

La relazione tecnica afferma, altresì, che il comma 26 non determina oneri.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere quantificato e coperto dalla norma in esame, pari a 20.014.761,66 euro, corrisponde a quello che si determina moltiplicando il contributo da erogare per ogni lavoratore da stabilizzare (pari a 9.296,66 euro), per il numero dei lavoratori considerati dalla relazione tecnica (pari a 2.153 unità).*

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 27 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento di un contributo alle amministrazioni pubbliche della regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità o che procedono alla loro assunzione a tempo indeterminato, pari a 20.014.762 annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) per soddisfare il finanziamento di esigenze indifferibili.*

Con riferimento a tale modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare tuttavia opportuno acquisire una conferma da parte del Governo - che il Fondo oggetto di riduzione rechi, in relazione al carattere permanente dell'onere, le necessarie disponibilità¹³, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, anche alla luce delle finalità tra cui deve essere ripartito, individuate nell'elenco 1 allegato alla citata legge n. 190 del 2014.

Articolo 1, comma 28

(Proroga di incarichi di collaborazione presso il MIBACT)

Normativa previgente. L'art. 24, comma 1, del DL n. 104/2020, prevede che il Ministero per i beni culturali (MIBACT) possa conferire incarichi di collaborazione - per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico -

¹³ La legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio per il 2022) prevede sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze uno stanziamento di 91,400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.

presso le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di 15 mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 16 milioni di euro per il 2021. Ai collaboratori possono essere attribuite le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP).

La norma proroga la durata degli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 24, comma 1, del DL n. 104/2020, qualora la stessa sia inferiore a 15 mesi. In particolare, tali incarichi risultano prorogati fino al limite di durata massima prevista (15 mesi) e comunque non oltre il 30 giugno 2022. La disposizione si applica nel limite massimo di spesa pari a 9.340.500 euro per il 2022.

Alla compensazione dei suddetti oneri, nel limite massimo di euro 9.340.500 per il 2022, si provvede, quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di parte corrente riferito al MIBACT, relativo al bilancio triennale 2021-2023 e quanto a euro 5.340.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo riaccertamento residui di parte corrente¹⁴ iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero (comma 28).

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Proroga fino a 15 mesi incarichi MIBACT (comma 28)	9,34			9,34			9,34		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Proroga fino a 15 mesi incarichi MIBACT- effetti indotti (comma 28)				4,53			4,53		
Minori spese correnti									
Riduzione Tabella A – MIBACT ((comma 28)	4,00			4,00			4,00		
Riduzione Fondo riaccertamento residui parte corrente (comma 28)	5,34			5,34			5,34		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che gli incarichi che in virtù della disposizione si intendono prorogare fino al 30 giugno 2022 (fermo restando comunque il limite di durata massima di quindici mesi) sono pari a:

¹⁴ Di cui all'art. 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009.

- 445 per la DG ABAP (di cui 380 relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi e 65 relativi alle figure di assistenti tecnici per i quali è previsto un compenso di 12.500 euro lordi per sei mesi) con un onere complessivo pari a 6.892.500 euro;
- 153 per la DG Musei (relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell'arte, esperti in gare e appalti, per i quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi), con un onere pari a 2.448.000 euro.

Considerato che l'articolo 24 richiamato dalla norma prevede un compenso massimo di 40.000 euro per i quindici mesi per singolo incarico e che la proroga avrebbe effetto per 6 mesi, l'onere complessivo stimato è pari a 9.340.500 euro per il 2022.

***In merito ai profili di quantificazione** degli oneri di personale recati dalla disposizione, non si formulano osservazioni considerato che questi appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 28 dell'articolo 1 provvede alla compensazione degli oneri derivanti dalla proroga al 30 giugno 2022 degli incarichi di collaborazione in corso presso le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, pari a 9.340.500 euro per l'anno 2022, tramite le seguenti modalità:*

- quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali;

- quanto a 5.340.500 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della cultura.

In merito alla prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare, posto che l'accantonamento oggetto di riduzione presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge n. 234 del 2021, recante bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rammenta che l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su apposti fondi

da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Per quanto riguarda il Ministero della cultura, le risorse finanziarie di parte corrente rivenienti dal predetto riaccertamento sono iscritte nel capitolo 1070 dello stato di previsione del medesimo Ministero che, come indicato nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024¹⁵, reca uno stanziamento, per l'anno 2022, pari a euro 11.058.913. In proposito si osserva che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata in data 12 gennaio 2022, le risorse iscritte sul predetto capitolo risultano allo stato integralmente disponibili. Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Sotto il profilo testuale, andrebbe invece valutata l'opportunità di riformulare la norma di copertura sostituendo l'espressione "compensazione degli oneri" con quella di "copertura degli oneri", trattandosi di spese di personale che dispiegano i propri effetti su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. Sul punto, appare tuttavia necessario acquisire l'avviso del Governo.

Articolo 2, comma 1

(Proroga dei termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni)

Le norme apportano modifiche all'articolo 18-bis del decreto-legge n. 162/2019 allo scopo di differire dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine¹⁶ a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni.

Si rammenta che il citato articolo 18-bis del decreto legge n. 162/2019 aveva già stabilito un precedente differimento del termine, al 31 dicembre 2020, a partire dal quale sarebbe dovuta divenire obbligatoria la summenzionata gestione in forma associata delle funzioni fondamentali. La relazione tecnica allegata al decreto legge n. 62/2019 non aveva ascrivito effetti finanziari a tale differimento. Tale termine è stato poi differito al 31 dicembre 2021 dall'articolo 2, comma 3 del decreto legge n. 183/2020: anche a tale norma non erano ascritti effetti finanziari. Parimenti alla norma che aveva originariamente imposto tale obbligo¹⁷ non erano stati ascritti effetti finanziari.

¹⁵ Si veda il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021.

¹⁶ Fissato dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

¹⁷ Articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al differimento del termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni considerato che sia alla norma che impone tale obbligo sia ai precedenti differimenti non sono stati ascritti effetti finanziari.*

Va rilevato, peraltro che i possibili risparmi derivanti dalla gestione in forma associata delle funzioni fondamentali resterebbero acquisiti nei bilanci dei comuni interessati dall'applicazione della norma.

Articolo 2, comma 2

(Proroga dei termini per l'acquisizione di certificati e informazioni attraverso sistemi informatici e banche dati)

Le norme differiscono dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine, fissato dall'articolo 7, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) riguardanti gli stati, le qualità personali e i fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Si rammenta che il medesimo termine era stato più volte prorogato in precedenza e da ultimo citato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183. La relazione tecnica allegata al decreto legge n. 183/2020 non aveva ascritto effetti finanziari al differimento del termine in questione dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alla disposizione in esame che differisce il termine a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché*

regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare le dichiarazioni sostitutive anche in considerazione del fatto che ai precedenti differimenti non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 2, commi 4 e 5

(Contributo a familiari di personale di Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Forze armate, deceduto per attività di servizio anti-Covid 19)

La norma autorizza l'impiego nel 2022 delle risorse non utilizzate nel 2021, destinate al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto, in conseguenza dell'attività di servizio prestata, una patologia cui sia conseguito il decesso, per effetto diretto o come concausa, del contagio da Covid-19.

Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo, quanto a 1,5 milioni di euro, al Ministero dell'interno e, quanto a 1,5 milioni di euro, al Ministero della difesa.

Si ricorda che gli articoli 74-bis - per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - e 74-ter - per il personale delle Forze armate - del decreto-legge n. 73/2021 hanno istituito i predetti fondi per attuare iniziative di solidarietà per i familiari del personale delle Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate. Inoltre, l'individuazione dei soggetti che possono usufruire del contributo e le misure applicative del beneficio sono demandati a decreti ministeriali, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma. Alla data del 31 dicembre 2021 i decreti attuativi non sono ancora stati adottati.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Contributo economico In favore dei familiari del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco				3,00			3,00		
Minori spese correnti									
Riduzione Tabella A Difesa	1,50			1,50			1,50		
Riduzione tabella A Interno	1,50			1,50			1,50		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma

***In merito ai profili di quantificazione**, posto che l'autorizzazione è configurata come tetto massimo di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 5 provvede alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto - pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, derivanti dalla facoltà di utilizzo, anche per l'anno 2022, delle risorse destinate, ai sensi degli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, all'erogazione di un contributo economico in favore dei familiari superstiti del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate impegnato in azioni di contrasto del COVID-19 e non utilizzate nell'anno 2021¹⁸ - mediante riduzione delle proiezioni, per un importo pari a 1,5 milioni di euro ciascuno, degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2021-2023, di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario definito dalla legge n. 234 del 2021, recante bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024, nonché dell'ulteriore riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'interno disposta dall'articolo 19, comma 4, del presente.*

¹⁸ In particolare, gli articoli 74-bis, comma 1, e 74-ter, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021 hanno previsto uno stanziamento, pari a 1,5 milioni di euro ciascuno per l'anno 2021, destinato, rispettivamente, all'erogazione di un contributo economico in favore dei familiari superstiti del personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di quelli del personale delle Forze armate. Come indicato nella relazione illustrativa al presente provvedimento, entro il 31 dicembre 2021 non è stato possibile perfezionare l'iter per l'adozione dei decreti attuativi previsti dalle citate disposizioni, volti ad individuare i soggetti beneficiari del contributo economico in parola.

Sotto il profilo formale, appare tuttavia opportuno modificare il testo della norma in commento nel senso di precisare che oggetto di compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto non sono gli “oneri” bensì gli “effetti” derivanti, sui predetti saldi di finanza pubblica, dalle disposizioni in esame.

Articolo 2, comma 6

(Percorso di carriera del personale dirigente della Polizia di Stato)

La norma modifica l’art. 2, comma 1, lett. *hh*), del D.lgs. n. 95/2017 prorogando dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2024 il termine per l’entrata a regime della disciplina relativa alle modalità di scrutinio per la promozione a dirigente superiore e a primo dirigente della Polizia di Stato recata dall’art. 10, del D.lgs. n. 334/2000 (comma 6).

L’art. 10, del D.lgs. n. 334/2000 prevede che, per poter essere ammessi allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e alla qualifica di dirigente superiore occorre aver svolto una pluralità di incarichi.

Il D.lgs. n. 95/2017 ha eliminato il requisito minimo di servizio (pari ad un anno) in ciascuno dei settori di impiego al fine della valutazione del percorso di carriera e ha stabilito che l’applicazione del nuovo sistema avvenisse a decorrere dal 1° gennaio 2020 (art. 2, comma 1, lett. *hh*)). In seguito, tale decorrenza è stata ulteriormente prorogata al 1° gennaio 2022 dall’art. 36, comma 1, lett. *cc*), del D.lgs. n. 172/2019. La relazione tecnica relativa al decreto legislativo da ultimo citato riferisce che il differimento al 1° gennaio 2022 del termine per l’attuazione del percorso di carriera dei funzionari di Polizia per l’ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore non determina nuovi o maggiori oneri.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione riveste carattere meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, pur considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma, che proroga l’entrata a regime del nuovo sistema di scrutinio finalizzato alla promozione alla qualifica di dirigente superiore e primo dirigente della Polizia di Stato, andrebbe, comunque, acquisita una valutazione del Governo volta a confermare l’assenza di effetti finanziari scontati nelle previsioni di spesa in relazione alla piena operatività del predetto sistema di valutazione.

Articolo 3, comma 2

(Proroga di termini per l'istituzione dell'Ufficio centrale di Bilancio incaricato del controllo del Ministero del turismo)

Le norme differiscono dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine, fissato dall'articolo 7, comma 14, del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, entro il quale deve essere istituito, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo.

Si rammenta che il citato comma 14 in relazione all'istituzione dell'Ufficio sopra menzionato, istituiva anche due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e autorizzava il reclutamento due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1, prevedendo una spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alla disposizione in esame che differisce il termine entro il quale istituire un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, considerato che gli oneri recati da tale istituzione sono già oggetto di copertura a legislazione vigente.

Articolo 3, comma 3

(Proroga del blocco degli adeguamenti Istat dei canoni di locazione passiva per le pubbliche amministrazioni)

Le norme modificano l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che reca norme, in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive. Tale norma prevedeva, nel testo previgente, che per gli anni dal 2012 al 2021 l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente, non si applicasse al canone dovuto dalle amministrazioni pubbliche e dalle Autorità indipendenti per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. La modifica stabilisce che l'aggiornamento del canone non sia disposto neppure nell'anno 2022.

Si rammenta che il termine in questione è stato oggetto di numerose proroghe negli anni scorsi - da ultimo ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legge n. 183/2020 - e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che le stesse comportano risparmi di spesa allo stato non quantificabili.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma blocca l'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche: la stessa è quindi suscettibile di determinare risparmi che, comunque, non sono stati contabilizzati.*

Articolo 3, comma 4

(Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici)

Normativa previgente. L'articolo 207, comma 1, del DL 34/2020 prevede che, per fattispecie specificamente individuate, le stazioni appaltanti, per le gare le cui procedure sono avviate fino alla data del 31 dicembre 2021 (termine prorogato dall'articolo 13, comma 1, del DL 183/2020) possano elevare l'importo massimo dell'anticipazione sul valore del contratto di appalto dal 20 al 30 per cento, di cui all'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziato per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. A tali disposizioni e alla relativa proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme modificano l'articolo 207, comma 1, del D. Lgs. 34/2020 prorogando ulteriormente dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine che individua (facendo riferimento all'avvio delle procedure) le gare cui è applicabile un importo massimo dell'anticipazione sul valore del contratto di appalto del 30 per cento anziché (come previsto a legislazione vigente dal Codice dei contratti pubblici) del 20 per cento. Resta invariata la previsione che l'anticipazione sia comunque corrisposta nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziato per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, limitandosi a prorogare al 31 dicembre 2022 la previsione in materia di imprese appaltatrici, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la possibilità di incrementare l'importo dell'anticipazione fino al 30 per cento opera nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni tenuto conto che la maggiorazione delle anticipazioni, di carattere non automatico, può essere riconosciuta, per espressa previsione, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante e considerato altresì che alla disposizione originaria e alla sua precedente proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.*

Appare comunque opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma in merito alla compatibilità delle erogazioni conseguenti alle anticipazioni con le dinamiche di spesa già previste nei tendenziali, al fine di escludere effetti sui saldi di cassa.

Articolo 3, comma 5 **(Fondo di solidarietà comunale)**

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016 detta i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale. Nell'ambito di tale ripartizione la lettera d-bis) prevede la costituzione di un accantonamento di 25 milioni di euro che per, gli anni dal 2018 al 2021, è suddiviso tra i comuni che presentino, anche dopo l'applicazione del correttivo previsto dal comma 450 della medesima legge n. 232/2016, una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per effetto dell'applicazione dei criteri perequativi di riparto basati sulle capacità fiscali e sui fabbisogni standard. Le somme sono assegnate in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa. A decorrere dal 2022, tale quota di 25 milioni è invece destinata ad incrementare le risorse destinate all'erogazione del contributo straordinario previsto per i comuni che danno luogo alla fusione, o alla fusione per incorporazione.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 449, lettera d-bis della legge n. 232/2016 sopra descritta al fine di stabilire che l'accantonamento di 25 milioni ivi previsto sia destinato anche per l'anno 2022 a determinati comuni che presentino una variazione negativa della dotazione del Fondo di solidarietà comunale. In assenza di tale norma la somma in questione sarebbe stata destinata all'erogazione di contributi straordinari per i comuni che danno luogo alla fusione, o alla fusione per incorporazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la norma non determina oneri in quanto si limita a fissare una diversa finalizzazione delle risorse previste nell'ambito della dotazione del Fondo di solidarietà comunale.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme stabiliscono la destinazione ad una diversa finalità di spesa di somme già stanziata a legislazione vigente.*

Articolo 3, comma 6
***(Straordinario personale MISE incaricato dei controlli
apparecchiature radio)***

Le norme autorizzano per l'anno 2022, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'Amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero dello sviluppo economico. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 270.000 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dello sviluppo economico.

La spesa è autorizzata al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2022, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Lavoro straordinario del personale Ministero dello sviluppo economico (retribuzione)	0,27			0,27			0,27		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Lavoro straordinario del personale Ministero dello sviluppo economico (effetti indotti)				0,13			0,13		
Minori spese correnti									
Tabella A - Ministero dello sviluppo economico	0,27			0,27			0,27		

La relazione tecnica afferma che le attività in conto terzi per le quali è previsto uno stanziamento di € 270.000 sono quelle svolte dalla attuale Direzione Generale Attività Territoriali (DGAT) del Ministero dello sviluppo economico (Programma 15.9) che è composta da 15 uffici periferici, denominati Ispettorati Territoriali. Con la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, recata dal DPCM 29 luglio 2021, n. 149, la DGAT confluisce nella Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, mantenendo il programma di spesa 15.9. La relazione tecnica chiarisce che il personale che effettua verifiche tecniche nel settore dei controlli radioelettrici è costituito da 277 unità. Inoltre la spesa di 270.000 euro è determinata stimando un monte ore di straordinario da retribuire di 11.450 ore ed una tariffa media oraria di 17,78 euro che determina una spesa di 203.466 euro a cui aggiungere 17.295 euro a titolo di IRAP e 49.239 euro a titolo di contributi previdenziali a carico dell'amministrazione.

La relazione tecnica riporta quindi una serie di tavole che indicano il numero degli interventi effettuati per le attività in conto terzi svolte dagli Ispettorati Territoriali per gli anni 2018-2021. Gli interventi riguardano, per lo più, la verifica tecnica e il rilascio autorizzazioni per impianti radio/TV e per l'installazione ripetitori di cui al decreto legislativo n. 177/2005, i collaudi e le ispezioni delle stazioni radio a bordo di navi e aeromobili previsti dal codice comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 70/2012, nulla osta e volture previsti su impianti e condutture di energia elettrica previsti dal citato codice delle comunicazioni elettroniche.

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene all'onere indicato dalla norma, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che lo stesso, relativo alla remunerazione di straordinari prestati da tecnici del Ministero dello sviluppo economico, è limitato all'entità dello

stanziamento. Si rileva, tuttavia, che la relazione tecnica, nell'elencare le attività svolte dagli uffici per i quali si incrementa lo stanziamento destinato alle predette finalità, fa riferimento ad attività, di carattere istituzionale, disciplinate da disposizioni la cui attuazione era prevista senza che ne dovessero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tanto premesso, pur rilevando che il finanziamento degli straordinari per il solo anno 2022 sembra finalizzato a far fronte ad una situazione di carattere contingente, appare necessario chiarire in base a quali considerazioni si assume che le esigenze economiche manifestatesi nel 2022 - che, come esplicitato anche dalle norme, attengano ad attività di tipo istituzionale - non possano determinarsi anche negli anni successivi: ciò al fine di escludere che dette occorrenze, qualora di carattere pluriennale, risultino prive di copertura per gli esercizi successivi al 2022.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 6 dell'articolo 3 autorizza la spesa di 270.000 euro per l'anno 2022 al fine di consentire la prosecuzione, per il medesimo anno, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero dello sviluppo economico, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, ricomprendendo in tale spesa anche gli oneri a carico dell'Amministrazione per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del citato Ministero addetto alle relative attività. Il medesimo comma 6 provvede ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dello sviluppo economico, relativo al bilancio 2021-2023. Ciò posto, considerato che l'accantonamento utilizzato presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2022, definito dalla legge n. 234 del 2021, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, commi 1 - 3 **(Proroga di termini in materia di salute)**

Le norme dispongono proroghe di termini in materia di salute, prevenendo in particolare quanto segue.

- Proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 del termine finale di applicazione della disciplina transitoria¹⁹ che consente

¹⁹ Di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 135/2018.

l'assegnazione degli incarichi di medicina generale ai medici iscritti al relativo corso di formazione specialistica (comma 1).

- Proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 del termine finale di applicazione di una disciplina transitoria²⁰ che consente lo svolgimento di alcuni incarichi ai medici iscritti ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di formazione specifica in medicina generale (comma 2).

Si ricorda che alle norme prorogate dai commi precedenti (articoli 9 del decreto-legge n. 135/2018 e 2-quinquies del decreto-legge n. 18/2020) non erano ascritti effetti finanziari.

- Proroga, per i soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri Enti del SSN, pubblicato in data 12 febbraio 2018, del termine di validità della relativa iscrizione, fino alla pubblicazione, nell'anno 2022, dell'elenco nazionale aggiornato e comunque non oltre il 30 giugno 2022 (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame hanno carattere meramente ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 4, commi 4 e 5

(Assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro dell'AIFA)

Normativa previgente. L'art. 1, comma 430, della legge 178/2020 ha autorizzato l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) per il 2021, ad assumere a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici, un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 di Area III-F1, 5 da di Area II-F2 e 10 dirigenti sanitari. Il successivo comma 431 prevede, altresì, che AIFA possa prorogare e rinnovare, fino al completamento delle summenzionate procedure concorsuali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della disposizione in riferimento, nel limite di 35 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile, scaduti il 30 giugno 2021, nel limite di 39 unità.

²⁰ Di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 18/2020.

Ferma restando la durata dei suddetti contratti in essere è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle summenzionate procedure concorsuali, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni. Il comma 432 dispone, inoltre, il divieto per AIFA di stipulare contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo a decorrere dal 1 gennaio 2022. Il comma 434 determina, infine, l'onere derivante dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui al comma 431, in euro 1.313.892 euro per il 2021.

La norma novella i commi 430, 431, 432 e 434 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 recanti disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato e di altri rapporti di lavoro presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA). In particolare viene disposto che AIFA:

- possa provvedere anche nel 2022 (il comma 430 nel testo previgente fa riferimento al solo 2021) all'assunzione a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici, delle unità di personale già previste dalla previgente disciplina (25 unità di Area III F1, di 5 unità Area II-F2 e di 10 dirigenti sanitari) (comma 4, lett. a));
- possa prorogare e rinnovare, fino al completamento delle suddette procedure concorsuali e, comunque, non oltre il 30 giugno 2022 (31 dicembre 2021 nel testo previgente del comma 431), i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (30 giugno 2021 nel testo previgente del comma 431), nel limite di 30 unità (35 unità nel testo previgente del comma 431), nonché i contratti di somministrazione di lavoro con scadenza entro il 31 dicembre 2021 (30 giugno 2021 nel testo previgente del comma 431), nel limite di 39 unità (numero di unità non modificato) (comma 4, lett. b)).
- a decorrere dal 1° luglio 2022 (1° gennaio 2022 nel testo previgente del comma 432) non possa stipulare contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo (comma 4, lett. c)).

In relazione alle novelle apportate alla disciplina dei contratti a tempo determinato di cui al comma 431, viene corrispondentemente modificata la determinazione dei relativi oneri recata dal comma 434. In particolare l'onere di personale per il 2022, viene indicato pari a 1.449.765 euro (comma 4, lett. d)).

A tale onere si provvede, ai sensi del testo vigente del comma 434 non modificato dalla norma in esame, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio dell'AIFA.

Ai fini della compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, viene ridotto, nella medesima misura di

1.449.765 euro per il 2022, la dotazione del fondo di parte corrente, istituito²¹ nello stato di previsione del Ministero della salute per il 2022, concernente la reinscrizione in bilancio di risorse dello stato di previsione già soppresse in quanto oggetto di residui passivi perenti (comma 5)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Proroga contratti AIFA (comma 4, lett. b))				1,45			1,45		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo riaccertamento residui parte corrente (comma 5)	1,45			1,45			1,45		

La relazione tecnica riferisce che il comma 4, lettera a), non comporta oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, in quanto si tratta di mera proroga dei termini relativi alle procedure concorsuali in corso di perfezionamento di AIFA, nel senso che si dà la possibilità che le menzionate procedure possano perfezionarsi entro il 31 dicembre 2022, in luogo dell'attuale data fissata al 31 dicembre 2021.

Con riguardo al comma 4, lettera b), la relazione tecnica segnala che il numero dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa oggetto di proroga è pari al massimo a 30 unità. Sulla base dei contratti stipulati dall'AIFA per i vari profili professionali è stato quantificato il costo medio giornaliero di un collaboratore per un importo pari ad euro 108,606 (compresi gli oneri riflessi). Gli oneri riferibili alla proroga di un singolo contratto di collaborazione dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 sono dunque pari a (euro 108,606 x 181 gg) =euro 19.657,69. Pertanto, gli oneri relativi alla proroga di 30 contratti per il medesimo periodo, ammontano a euro 589.731 (euro 19.657,69 x 30 unità). Il numero dei contratti di somministrazione oggetto di proroga è pari al massimo a 39 unità, di cui 21 funzionari Area III-F1 e 18 assistenti Area II-F2. In una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica, sono esposti i dati di quantificazione dell'onere per la proroga dei predetti contratti fino al 30 giugno 2022, che vengono indicati in euro ad euro 860.034. L'onere complessivo è dunque pari a (euro 589.731 +euro 860.034) =euro 1.449.765.

²¹ Ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009.

Ai suddetti oneri si provvede mediante le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'art. 9-*duodecies* del DL n. 78/2015.

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che sulla base dei commi 3 e 5 del citato dell'art. 9-*duodecies* del DL n. 78/2015, con decreto ministeriale del 6 dicembre 2016, sono state incrementate le tariffe e i diritti che le aziende farmaceutiche sono tenute a versare ad AIFA, al fine di consentire all'Agenzia il corretto svolgimento delle sue funzioni. Tali incrementi sono devoluti al bilancio dell'Agenzia e sono finalizzati appunto, a coprire anche l'onere derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 4, lettera *b*). La relazione tecnica segnala, altresì, che nel bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, le predette risorse provenienti dagli incrementi delle tariffe di cui sopra, risultano disponibili per oltre 37 milioni di euro, sospesi tra i risconti passivi. Si tratta di entrate incassate negli anni precedenti in misura superiore rispetto agli importi programmati, che non incidono sulla quantificazione dell'avanzo d'esercizio in quanto contabilizzate tra i risconti passivi in attesa di un loro utilizzo e che per la natura temporanea della misura normativa (30 giugno 2022) non rilevano come misura di indebitamente per la finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto del comma 5.

***In merito ai profili di quantificazione**, per quanto attiene agli oneri per proroghe di contratti (comma 4 lett. b)), indicati in euro 1.449.765 euro per il 2022, non si formulano osservazioni considerato che questi appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.*

Quanto agli effetti finanziari riportati sul prospetto riepilogativo andrebbero chiarite le ragioni della mancata contabilizzazione delle maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla disposta proroga di contratti a termine, pur rilevando che tale mancata iscrizione assume carattere prudenziale.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che il comma 5 dell'articolo 4 provvede alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dalla proroga dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di prestazione di lavoro flessibile stipulati dall'AIFA e posti a carico del bilancio di quest'ultima, pari a 1.449.765 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute²². In proposito, si rammenta che l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie*

²² Si osserva che in tale circostanza il testo prevede "l'utilizzo" del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, anziché "la riduzione" dello stesso, come disposto invece agli articoli 1, comma 28, e 9, comma 7, del presente provvedimento.

iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Per quanto riguarda il Ministero della salute, le risorse finanziarie di parte corrente rivenienti dal predetto riaccertamento sono iscritte nel capitolo 1084 dello stato di previsione del medesimo Ministero che, come indicato nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024²³, reca uno stanziamento, per l'anno 2022, pari a euro 19.450.753.

Ciò posto, nel prendere atto della capienza del predetto Fondo in questione rispetto agli oneri oggetto di compensazione, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Andrebbe inoltre acquisita una conferma da parte del Governo in ordine alla circostanza che l'AIFA - per effetto della novella recata dall'articolo 5, comma 4, lettera d), del presente provvedimento - possa fare fronte ai citati oneri, pari - come detto - a 1.449.765 euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse disponibili sul proprio bilancio e che l'utilizzo di dette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime²⁴.

Articolo 4, comma 6

(Proroga in materia di protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici)

Le norme dispongono la (ulteriore) proroga dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022 della sospensione dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto in Italia di alcune procedure di sperimentazione su animali (xenotrapianti e sostanze d'abuso).

Si ricorda che l'articolo 4, comma 5 del DL. 183/2020 aveva già differito dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2022, il termine di decorrenza del divieto in oggetto.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica spiega il contesto normativo europeo nel quale si inserisce la proroga in esame.

²³ Si veda il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 dicembre 2021, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 31 dicembre 2021.

²⁴ Nella relazione tecnica si specifica che agli oneri di cui trattasi si provvede tramite le risorse confluite nel bilancio dell'AIFA ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge n. 78 del 2015, concernente le tariffe e i diritti annuali che le aziende farmaceutiche devono versare all'AIFA al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni alla stessa attribuite.

La RT precisa che la norma proroga l'entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici", relativa al divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti. A fine anno scadrà, infatti, il termine per la moratoria sul divieto di impiego di animali per ricerche su sostanze d'abuso e xenotrapianti. A decorrere, quindi, dal 1° gennaio 2022 il Ministero della salute non potrà più autorizzare:

- le procedure per le ricerche sugli xenotrapianti, ossia i trapianti di uno o più organi effettuati

tra animali di specie diverse (articolo 5, comma 2, lettera d));

- i progetti di ricerca sulle sostanze d'abuso che prevedono l'impiego di animali (articolo 5, comma 2, lettera e)).

La RT rappresenta, al riguardo, che la Commissione UE ha aperto una procedura d'infrazione, ancora in corso, per il recepimento non corretto della direttiva 2010/63/UE, in base al rilievo per cui tale disposizione introdurrebbe ulteriori misure più rigorose che non erano in vigore il 9 novembre 2010 (prima dell'entrata in vigore della direttiva) e che non sono state notificate alla Commissione, ai sensi dell'art. 2 della direttiva medesima.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

Articolo 4, commi 7 e 8

(Conferimento di incarichi di lavoro autonomo a dirigenti medici, veterinari e sanitari)

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine di cui all'art. 2-bis, comma 5, del DL n. 18/2020, entro il quale è possibile conferire - nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di limitazione delle spese di personale degli enti dei servizi sanitari regionali, di cui all'art. 11, comma 1, del DL n. 35/2019 - incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. La norma prevede, inoltre, che sulla base di uno schema-tipo²⁵ una procedura di monitoraggio mensile dei suddetti incarichi (comma 7).

Si evidenzia che l'art. 1, comma 423, della legge n. 178/2020 consente l'applicazione dell'art. 2-bis del DL n. 18/2020 anche per il 2021 nei limiti di spesa per singola Regione e Provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata

²⁵ Predisposto dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

alla medesima legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021).

Viene, inoltre, prorogata dal 31 dicembre 2021 al primo trimestre del 2022 l'applicazione dell'art. 34, comma 9, del DL n. 73/2021 (norma d'interpretazione autentica) che esclude la sospensione²⁶ del trattamento pensionistico in caso di attribuzione di incarichi remunerati a personale sanitario già collocato in quiescenza nel caso di conferimento degli incarichi di cui al comma 7 (comma 8).

Si evidenzia che all'art. 34, comma 9, del DL n. 73/2021 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che il comma 7 non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la proroga al 31 marzo 2022 del termine di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, del DL n. 18/2020, avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e della disciplina di cui all'art. 11, comma 1, del DL n. 35/2019. Il monitoraggio dei predetti incarichi viene trasmesso mensilmente, attraverso apposito schema-tipo, per finalità ricognitive al Ministero della salute e al Ministero dell'economia.

La disposizione del comma 8 non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la modifica, nel prevedere la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 3-*bis*, del DL n. 2/2021, agli incarichi di cui all'articolo 2 *bis*, comma 5, del DL n. 18/2020 fino al 31 marzo 2022 anziché per il 2021, interviene su una norma a carattere interpretativo.

***In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni con riferimento alla proroga recata dal comma 7, dal momento che il conferimento degli incarichi di cui all'art. 2-*bis* del DL n. 18/2020 è condizionato al rispetto della normativa relativa alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui all'art. 11 del DL 35/2019.*

Con riguardo al comma 8, considerato che la disposta proroga riguarda una norma d'interpretazione autentica, pur considerato che alla disposizione originaria non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbero acquisiti elementi a conferma della neutralità finanziaria della stessa: ciò sia in ragione della sua portata retroattiva sia in considerazione della finalità della misura oggetto di proroga, volta ad escludere la sospensione

²⁶ Prevista dall'art. 3-*bis*, del DL n. 2/2021.

del trattamento pensionistico in caso di attribuzione di incarichi remunerati al personale sanitario già collocato in quiescenza.

Articolo 5 ***(Proroga in materia di istruzione)***

Le norme prorogano una serie di termini in materia di istruzione.

In particolare, si proroga al 31 marzo 2022 l'applicabilità delle procedure di accelerazione degli interventi in materia di edilizia scolastica²⁷ (comma 1). Si ricorda che alle disposizioni prorogate non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni prorogate prevedono che:

- per semplificare le procedure di pagamento a cura degli enti locali per interventi di edilizia scolastica durante l'emergenza da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti locali siano autorizzati a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell'ambito dei contratti di appalto. In tal modo, secondo la relazione illustrativa, verrà consentito l'eventuale completamento, con il medesimo procedimento semplificato già previsto e in deroga ai limiti fissati in generale per i contratti di appalto, degli interventi di edilizia scolastica comunque collegati alle mutate condizioni dovute all'emergenza epidemiologica (articolo 232, comma 4);
- per consentire l'immediata conclusione delle procedure di adozione degli atti e dei decreti di assegnazione delle risorse sempre in materia di edilizia scolastica, i concerti e i pareri delle amministrazioni centrali coinvolte nell'adozione di tali provvedimenti debbano essere acquisiti entro il più breve termine di dieci giorni dalla relativa richiesta formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione dovrà indire, nei tre giorni successivi, apposita conferenza di servizi convocando tutte le amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente alle medesime il provvedimento da adottare (articolo 232, comma 5).

Viene quindi prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'articolo 1, comma 4-*bis*, del D.L. n. 22/2020²⁸, concernente i gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, che consente di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (comma 2). Si ricorda

²⁷ di cui all'articolo 232, commi 4 e 5, del D.L. n. 34/2020 recante Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

²⁸ Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.

che alla disposizione prorogata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Infine, si proroga dal 2021 al 2022 l'efficacia dell'articolo 1-*bis*, comma 1, del D.L. n. 126/2019²⁹ che autorizza il Ministro dell'istruzione, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), a bandire un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica (comma 3).

La **relazione illustrativa** informa che resta ferma ... l'autorizzazione, già prevista con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2021, ad avviare due procedure concorsuali, di cui una per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia e l'altra per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per esami e titoli, per il reclutamento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di personale per la copertura di 5.116 posti di personale insegnante di religione cattolica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che il comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che le disposizioni di proroga hanno natura ordinamentale, in quanto differiscono il regime di semplificazione procedurale già previsto dall'articolo 232, commi 4 e 5 del D.L. n. 34/2020 e prorogato da ultimo dal D.L. n. 52/2021³⁰.

Anche il comma 2, relativo alla modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica, ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, il comma 3, che dispone la proroga in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica, non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni precedenti, in quanto trattasi di proroga già effettuata senza oneri nel D.L. n. 183/2020³¹.

***In merito ai profili di quantificazione**, riguardo al comma 1 andrebbe chiarito se siano configurabili effetti apprezzabili sui saldi dovuti all'accelerazione dei pagamenti relativi agli stati di avanzamento dei lavori e alle ulteriori semplificazioni procedurali previste.*

²⁹ Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

³⁰ Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

³¹ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

Sul successivo comma 2, considerando che alla disposizione oggetto di proroga non sono stati associati a suo tempo effetti di spesa e tenuto conto del suo carattere ordinamentale, non si formulano osservazioni.

Anche con riguardo al comma 3 non si formulano osservazioni, considerato che il concorso per l'insegnamento della religione cattolica, il cui bando viene prorogato dal 2021 al 2022, è finalizzato alla copertura dei soli posti che risultino vacanti e disponibili per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 (come illustrato dalla relazione tecnica riferita al DL n 183/2020) e tenuto conto che sia alla norma iniziale sia alla sua prima proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 6, commi 1 e 2 **(Proroga di disposizioni relative al personale AFAM)**

La norma estende all'anno accademico 2022/2023 la possibilità - prevista fino all'anno accademico 2021/2022 nel testo previgente dell'art. 19, comma 1, del DL n. 104/2013 - di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l'attribuzione di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) (comma 1).

Si evidenzia che l'art. 19, comma 1, del DL n. 104/2013 è stato da ultimo prorogato all'anno accademico 2021/2022 dall'art. 6, comma 1, del DL n. 183/2020. Alla citata disposizione di proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Viene, inoltre, modificato l'art. 3-*quater*, comma 1, del DL n. 1/2020, disponendo che il DPR n. 143/2019, recante il regolamento relativo alle procedure e alle modalità di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM, si applichi a decorrere dall'anno accademico 2023/2024, in luogo di quanto previsto nel testo previgente della summenzionata disposizione che prevede l'applicazione delle medesime norme a decorrere dall'anno accademico 2022/2023. Al contempo viene differito dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per l'approvazione della prima programmazione triennale del reclutamento (comma 2).

Si rammenta che il DPR n. 143/2019 reca il regolamento relativo alle procedure e alle modalità di programmazione e reclutamento del personale del comparto AFAM. In particolare, l'art. 2, comma 1, prevede che ogni istituzione AFAM, nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato. L'art. 3-*quater* del DL n. 1/2020, ha posticipato l'applicazione del suddetto regolamento e l'abrogazione delle norme in materia di reclutamento indicate dal medesimo regolamento all'anno accademico 2021/2022. Da ultimo i medesimi termini sono stati prorogati

all'anno accademico 2022/2023 dall'art. 6, comma 2, del DL n. 183/2020. A tali disposizioni di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica si limita a riferire che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione** con riguardo al comma 1, non si formulano osservazioni, nel presupposto – su cui appare utile una conferma - che la proroga del ricorso alle graduatorie ad esaurimento ai fini dell'attribuzione di incarichi di insegnamento nelle AFAM operi nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e tenuto conto che ad analogo precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.*

In merito al comma 2, si evidenzia che la norma rimanda, dall'anno accademico 2022-2023 all'anno accademico 2023-2024, l'applicazione della disposizione del DPR n. 143/2019 che disciplina le attività di programmazione e reclutamento del personale da parte delle istituzioni AFAM, nel rispetto della dotazione organica delle stesse ed entro i limiti delle risorse disponibili. Al riguardo non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma da parte del Governo, che il rinvio dell'applicazione del regolamento non incida su aspetti organizzativi e funzionali degli istituti interessati, cui possano conseguire effetti di carattere finanziario.

Si evidenzia inoltre che ad una precedente proroga di contenuto analogo non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 6, comma 3 **(Erogazioni da somme residue)**

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine previsto dall'art. 1, comma 1145, secondo periodo, della legge n. 205/2017, per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria.

Il citato comma 1145 ha previsto una disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A. per interventi di edilizia universitaria e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF). In base a tale norma dette somme residue possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l'opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell'ammortamento e previo parere favorevole del Ministero dell'università e

della ricerca (MUR). L'erogazione delle suddette somme doveva essere effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2019. Tale termine è stato successivamente differito al 31 dicembre 2020 dal citato comma 1145 e successivamente al 31 dicembre 2021 dall'articolo 6, comma 7, del DL n. 183 del 2020. Alle predette proroghe non sono mai stati ascritti effetti finanziari.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto le somme relative all'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che alla precedente proroga della disposizione in esame non sono stati ascritti effetti finanziari e che la relazione tecnica afferma la neutralità finanziaria della proroga, evidenziando che le somme da erogare “sono giacenti nella tesoreria statale e già scontate prudenzialmente nelle previsioni di fabbisogno e debito del settore pubblico”. In base a tale presupposto non si formulano quindi osservazioni.*

Articolo 6, comma 4

(Termine per lo svolgimento con determinate modalità degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di professioni e di tirocini)

Normativa previgente. L'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, stabilisce che, nel caso in cui si protragga lo stato di emergenza, il Ministro dell'università possa definire l'organizzazione e le modalità di svolgimento delle sessioni del 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di specifiche professioni³² ed individuare modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle summenzionate professioni, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale. L'articolo 6, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, inoltre prevede che, con decreto interministeriale, possano essere definite, per la sessione 2020, l'organizzazione

³² La norma fa riferimento alle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché alle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

Le norme stabiliscono che le sopra descritte disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, relative alle modalità di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.

Le norme in esame, inoltre, prevedono che le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non hanno alcun costo aggiuntivo, in quanto consentono l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni in autonomia da parte degli Atenei in vista dei nuovi esami finali abilitanti previsti dalla legge 8 novembre 2021, n. 163, recante "Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti" e dei tirocini previsti per l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo e per l'esercizio delle professioni sanitarie, nonché l'organizzazione e lo svolgimento degli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, agrotecnico laureato, geometra, geometra laureato, perito agrario, perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato e gli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati e per i consulenti del lavoro.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a prevedere la proroga del periodo durante il quale è possibile svolgere con modalità semplificate alcuni esami abilitanti all'esercizio delle professioni e considerato che alle norme di cui si proroga la vigenza non sono stati ascritti effetti finanziari.

Articolo 7, commi da 1 a 3

(Proroga della durata della segreteria tecnica di progettazione per la tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dal sisma 2016)

Le norme prorogano da cinque a sette anni la durata della segreteria tecnica di progettazione, costituita presso il Segretariato generale del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge n. 189/2016, allo scopo di rendere più celere la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (comma 1).

Corrispondentemente, l'articolo provvede a prorogare al 2023 l'incremento di unità di personale di cui la segreteria si compone, disposto, per gli anni dal 2017 al 2021, dall'art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 8/ 2017 (comma 2).

Per l'attuazione di tali disposizioni è autorizzata la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (che stanziava 10 milioni di euro a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale) e quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (che stanziava 30 milioni di euro a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche) (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Incarichi di collaborazione presso la segreteria tecnica di progettazione (commi 1 e 2)	1	1		1	1		1	1	
Minori spese correnti									
Funzionamento degli istituti afferenti al settore museale	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
Funzionamento degli istituti afferenti ai settori degli archivi e delle biblioteche	0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	

La relazione tecnica afferma che, in considerazione dell'attività che l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 sarà chiamato a svolgere nei prossimi due anni, si ritiene

necessario continuare ad assicurare al Soprintendente un numero di unità di personale a supporto pari a quello attualmente previsto che è di 40 unità. Al riguardo la relazione tecnica precisa che per tali contratti è previsto un costo unitario annuo pari a 30.000,00 euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'articolo 15-bis, comma 6, lett. a), del decreto-legge n. 189/2016 ha autorizzato una spesa di 500.000 euro annui per la segreteria tecnica di progettazione composta da non più di 20 unità di personale, mentre l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 8/2017 ha incrementato le unità di personale della segreteria fino a ulteriori venti unità "nel limite dell'ulteriore importo di un milione di euro annui" fino al 2021. Alla luce di tali formulazioni, l'effetto delle modifiche disposte dalla norma in esame è quello di prorogare per gli anni 2022 e 2023 la spesa complessiva di 1,5 milioni di euro annui, benché definita dalla norma originaria in termine di limite massimo. Tale importo sarebbe compatibile con la spesa media sostenuta per ciascuna unità di personale indicata dalla relazione tecnica, pari a 30.000 euro: moltiplicando tale importo per le 40 unità di personale previste si ottiene un montante di 1,2 milioni di euro.

Tanto premesso si rileva quindi che la spesa autorizzata ai sensi del comma 3 dell'articolo in esame, pari a 1 milione di euro, non appare coerente né con le indicazioni fornite dalla relazione tecnica, che sembra delineare un onere di 1,2 milioni di euro, né con il combinato disposto delle due norme sopra citate, come novellate dalle disposizioni in esame, che autorizzano un limite di spesa di 1,5 milioni di euro annui. In ordine a tale disallineamento appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Quanto alle modalità di copertura previste, andrebbe chiarito se l'utilizzo delle somme in questione sia suscettibile di sottrarre risorse indispensabili al corretto funzionamento degli istituti dei settori dei musei, degli archivi e delle biblioteche a cui erano destinate, con conseguenti effetti negativi in termini organizzativi e finanziari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell'articolo 7 autorizza la spesa massima di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di prorogare di due anni la durata della segreteria tecnica di progettazione prevista dall'articolo 15-bis, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il medesimo comma 3 provvede ai relativi oneri mediante le seguenti modalità:

- quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015;
- quanto a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 349, della legge n. 208 del 2015.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, si ricorda che il comma 354 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale e che tali somme, come si evince dalla relazione tecnica, sono confluite sul capitolo 5650, piano gestionale n. 7, dello stato di previsione del Ministero della cultura. In proposito si rappresenta che la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) ha stanziato sul citato piano gestionale circa 28 milioni di euro per il 2022 e 8 milioni di euro per il 2023. Al riguardo appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle citate risorse, escludendo altresì che dal loro utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

In merito alla seconda modalità di copertura, si evidenzia che il comma 349 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche e che tali somme, come si evince dalla relazione tecnica, sono confluite sul capitolo 3030, piano gestionale n. 52, dello stato di previsione del Ministero della cultura. In proposito si rappresenta che la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) ha stanziato sul citato piano gestionale circa 1,8 milioni di euro per il 2022 e 1,2 milioni di euro per il 2023. Al riguardo appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle citate risorse, escludendo altresì che dal loro utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Articolo 7, comma 4

(Proroga contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, per interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale modificando l'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90.

Si rammenta che l'articolo 7, comma 2 del decreto legge n. 183/2020, aveva disposto il mantenimento delle medesime contabilità speciali nell'anno 2021 e

che la relazione tecnica riferita a tale disposizione non contabilizzava alcun effetto finanziario.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che limitandosi a prorogare il termine di mantenimento in essere delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che la norma prevede il mantenimento per un ulteriore esercizio di alcune contabilità speciali che avrebbero dovuto essere chiuse, in base alle norme previgenti, al 31 dicembre 2021. Si rileva, altresì, che ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto legislativo n. 90/2016, alla data di chiusura di dette contabilità, le disponibilità residue sarebbero state versate all'entrata del bilancio dello Stato. Pur considerando che a detta norma non erano stati ascritti effetti (in quanto rilevabili solo a consuntivo), sarebbe comunque opportuno acquisire conferma che i riversamenti di cui si tratta non siano stati comunque scontati nei tendenziali. Analogamente, andrebbe chiarito se il prolungamento dell'utilizzo delle risorse in questione anche nell'esercizio 2022 risulti già incluso nelle previsioni tendenziali di spesa, in quanto, diversamente, si determinerebbero oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l'esercizio in corso non considerati dalla norma e dalla RT e, quindi, non coperti.*

Articolo 8

(Proroga di termini in materia di giustizia)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022:

- il termine, recato dall'art. 3, comma 1-bis, del DL n. 146/2013, entro il quale le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1).

Si evidenzia che la suddetta disposizione è stata da ultimo prorogata dall'art. 8, comma 1, del DL n. 183/2020 al 31 dicembre 2021. Alla disposizione originaria e alle successive disposizioni di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica;

- il termine, recato dall'art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge n. 145/2018, entro il quale i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni (comma 2).

In base a quanto previsto dall'art. 1, comma 311, quinto periodo, della legge n. 145/2018, l'impiego dei suddetti dirigenti viene disposto nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e delle conseguenti assunzioni di dirigenti non generali (fino a 7) autorizzati per il triennio 2019-2021 dalla medesima disposizione. Si evidenzia che il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica, relativi alla legge n. 145/2018, non associano specifici effetti finanziari alla norma di cui si dispone la proroga. Si evidenzia che la suddetta disposizione è stata da ultimo prorogata dall'art. 8, comma 2, del DL n. 183/2020 al 31 dicembre 2021. Alla norma di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi.

- il termine recato dall'art. 21-*quinquies* del DL n. 83/2015, entro il quale gli uffici giudiziari possono avvalersi - attraverso convenzioni concluse in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia - di personale comunale, comandato o specificamente destinato presso i medesimi uffici giudiziari, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria (comma 3, lett. a)).

Si segnala che, per effetto della modifica, resta confermato che le relative spese fanno capo ad un capitolo del Ministero della giustizia (1550) nel limite del 10 per cento, anche per il 2022, della relativa dotazione e senza nuovi oneri per la finanza pubblica (comma 3, lett. b)). Si rammenta che la norma è stata prorogata più volte, da ultimo dall'art. 8, comma 3, lett. a) e b), del DL n. 183/2020. Alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari;

- il termine recato dall'art. 4, comma 2, del DL n. 168/2016 entro il quale la medesima norma prevede che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non possa essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia (comma 4).

Il suddetto termine è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2021 dall'art. 8, comma 4, del DL n. 183/2020. Alla norma originaria e alla menzionata disposizione di proroga non sono iscritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica con riguardo al comma 1, evidenzia che l'intervento è diretto a consentire, per ulteriori 12 mesi, l'utilizzo ad *interim* dei dirigenti di istituto penitenziario dell'amministrazione penitenziaria negli Uffici di esecuzione penale esterna, alla luce delle attuali scoperture di organico nei predetti uffici, e nelle more della conclusione del concorso pubblico- il cui svolgimento è stato fortemente condizionato dalle misure di prevenzione per la pandemia da COVID 19 - finalizzato all'assunzione di 18 nuovi dirigenti

del ruolo UEPE. Dal punto di vista finanziario la relazione tecnica rappresenta l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'impiego dei suddetti dirigenti della carriera penitenziaria presso gli UEPE, considerato che non si prevedono mutamenti del trattamento economico già in godimento.

In merito al comma 2 viene evidenziato che questa è diretta a prorogare, fino al 31 dicembre 2022, la copertura dei posti di direttore degli Istituti penali per minorenni mediante l'utilizzo del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti dell'amministrazione penitenziaria nelle more dell'assunzione dei 7 dirigenti destinati ai predetti istituti per i quali, recentemente, è stata bandita apposita procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 1, comma 311 della legge n. 145/2018. Dal punto di vista finanziario viene evidenziata l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'impiego dei suddetti dirigenti penitenziari presso gli IPM considerato che non si prevedono mutamenti del trattamento economico già in godimento.

Con riferimento al comma 3, viene precisato che agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei servizi previsti dalla norma, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente, che, per il 2021, è pari ad euro 26.044.333 (10% di euro 260.443.333). La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.

In merito al comma 4, la relazione tecnica evidenzia che, poiché non sono intervenuti mutamenti nelle carenze di organico dei vari profili del personale del comparto giustizia, è indispensabile intervenire prorogando ulteriormente di un anno (sino al 31 dicembre 2022) i termini di efficacia dell'art. 4, comma 2, del DL n. 168/2016. Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la sua natura ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione con riguardo ai commi 1, 3 e 4, non si formulano osservazioni considerato che ad analoghe precedenti disposizioni di proroga non sono stati associati effetti sui saldi di finanza pubblica. Con particolare riferimento al comma 3, si prende altresì atto di quanto affermato dalla RT riguardo alla disponibilità nel bilancio del Ministero interessato delle occorrenti risorse per l'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni.

Con riferimento al comma 2, che proroga la possibilità di impiegare dirigenti di istituto penitenziario per lo svolgimento di funzioni di direttore degli istituti penali per i minorenni, si evidenzia che alla norma originaria di cui si dispone la proroga non sono stati associati effetti finanziari. Si

prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica che evidenzia, in particolare, che lo svolgimento di tali funzioni non comporta alcun mutamento del trattamento economico già in godimento in favore del personale dirigente interessato. Alla luce di tali elementi, non si formulano quindi osservazioni nel presupposto che l'utilizzo dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria per le predette funzioni non incida sulla funzionalità di altre strutture della medesima amministrazione. In proposito appaiono utili elementi di valutazione.

Articolo 9, comma 2

(Disposizioni sul personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 445, lettera *h*), della L. 145/2018, e successiva proroga, hanno limitato, sino al 31 dicembre 2021, la possibilità di comandare presso altre amministrazioni il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL). A tali disposizioni non stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 445, lettera *h*), della L. 145/2018, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la possibilità di limitare il comando presso altre amministrazioni del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 9, commi 3 e 4

(Termini di prescrizione della contribuzione per le amministrazioni pubbliche)

Normativa previgente. L'articolo 19, comma 1, del DL 4/2019 ha introdotto l'articolo 3, comma 10-*bis*, nella L. 335/1995 (c.d. "riforma Dini"), prevedendo che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche non si applichino fino al 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione, riferiti agli obblighi contributivi (per previdenza e assistenza sociale obbligatoria) afferenti ai periodi fino al 31 dicembre 2014, fatti salvi gli effetti di provvedimenti

giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

Successivamente l'articolo 11, comma 5, del DL 162/2019 ha esteso l'ambito di applicazione della norma anche ai Fondi per i trattamenti di previdenza, di fine rapporto e di fine servizio amministrati dall'INPS. Inoltre, la disapplicazione dei termini di prescrizione ha riguardato i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (dal 31 dicembre 2014) ed è stata prolungata fino al 31 dicembre 2022.

A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme modificano l'articolo 3 della L. 335/1995. In particolare:

- viene novellato il comma 10-*bis*, prevedendo che la disapplicazione dei termini di prescrizione per le pubbliche amministrazioni riguardi i periodi di competenza fino al 31 dicembre 2017 (rispetto al 31 dicembre 2015 previsto a legislazione vigente);
- viene introdotto il comma 10-*ter*, estendendo l'ambito di applicazione della norma, fino al 31 dicembre 2022, relativamente agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione separata, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

Inoltre, viene previsto che per i versamenti connessi alla disapplicazione dei termini di prescrizione, di cui al comma 10-*bis*, non si considerino gli importi relativi a interessi e sanzioni, di cui all'articolo 116, commi 8 e 9, della L. 388/2000.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non determinano oneri in quanto le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive oggetto delle stesse avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la neutralità della norma, connessa al carattere, interno al perimetro delle pubbliche amministrazioni, dei flussi finanziari interessati dalle disposizioni in esame, per quanto attiene ai versamenti contributivi.

In merito ai flussi finanziari connessi alle prestazioni erogate ai dipendenti interessati, suscettibili invece di incidere sui saldi della p.a., appare necessario acquisire elementi di valutazione riguardo ad eventuali

effetti connessi sia alla tempistica di erogazione dei trattamenti sia al differente importo dei medesimi, in ragione dell'entità dei contributi versati dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro.

Articolo 9, comma 5 ***(Fondo di integrazione salariale)***

Le norme modificano l'articolo 28, comma 2, del D. Lgs. 148/2015, in materia di contribuzione in favore del Fondo di integrazione salariale (FIS), sopprimendo la previsione che limitava detta contribuzione alle imprese che occupano mediamente fino a 15 dipendenti.

Ciò in ragione delle modifiche apportate al FIS dall'articolo 1, commi da 66 a 71, della L. 234/2021, che ha esteso l'applicazione del Fondo di integrazione salariale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, a tutti i datori di lavoro, con almeno un dipendente, non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di norme di mero coordinamento con le previsioni contenute nella legge di bilancio per il 2022, utili a dare corso, in via sistematica, alla più complessiva riforma degli ammortizzatori sociali. Tali previsioni non alterano le forme di finanziamento mediante i livelli di aliquote contributive come delineate dalla predetta complessiva riforma.

***In merito ai profili di quantificazione,** non vi sono osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni in esame sono di mero coordinamento con quelle relative al Fondo di integrazione salariale contenute nella legge di bilancio 2022, come peraltro precisato dalla RT.*

Articolo 9, comma 6 ***(Gestione del contributo del cinque per mille a seguito dell'avvio dell'operatività del Registro degli enti del Terzo settore)***

La norma proroga il periodo di transitorietà per l'applicazione delle disposizioni del cinque per mille IRPEF in favore delle ONLUS, in attesa dell'istituzione e dell'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). Viene altresì prevista la proroga dei termini per l'accREDITAMENTO al cinque per mille delle organizzazioni di volontariato

(ODV) ed associazioni di promozione sociale (APS) soggette alla procedura di trasmigrazione al RUNTS.

In proposito la relazione illustrativa afferma che la disposizione si rende necessaria in quanto, in base al decreto legislativo n. 111 del 2017 e del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, dall'anno successivo a quello di operatività del Registro, i destinatari del contributo del cinque per mille saranno gli “enti iscritti nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore”, in sostituzione della categoria "enti del volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (ONLUS), nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri nazionale, regionale e provinciale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori ONLUS”, che risultano invece beneficiari del 5 per mille, in via transitoria, fino all'operatività del Registro.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.

La relazione tecnica afferma la disposizione è priva di effetti finanziari, in quanto non incide sulla dotazione complessiva destinata dal legislatore al cinque per mille, da ripartire tra i soggetti beneficiari della misura, stabilita in 525 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 1, comma 720 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 9, comma 7 ***(Potenziamento risorse umane dell'INAIL)***

Normativa previgente. L'articolo 10, comma 1, del DL 18/2020 ha autorizzato l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. A tale disposizione sono stati ascritti oneri lordi pari ad euro 15.000.000 per l'anno 2020, a valere sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

Successivamente l'articolo 13-*duodevices* del DL 137/2020 ha prorogato la suddetta disposizione fino al 31 dicembre 2021. Alla proroga sono stati ascritti oneri lordi pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2021, a valere sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

Alla copertura dei relativi oneri, pari ad euro 20.000.000, si è provveduto a valere sul bilancio INAIL

Le norme prorogano ulteriormente le disposizioni di cui all'articolo 10 del DL 18/2020, in materia di potenziamento delle risorse umane dell'INAIL, fino al 31 marzo 2022.

Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della L. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziario			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Potenziamento risorse umane INAIL				5,00			5,00		
Minori spese correnti									
Riduzione Fondo riaccertamento residui parte corrente – Ministero del Lavoro	5,00			5,00			5,00		

La relazione tecnica riporta, di seguito, il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro 5.000.000:

Categorie	Unità	Trattamento economico lordo annuo <i>pro capite</i>	Costo totale al lordo oneri riflessi
Medici specialisti ambulatoriali	200	80.000,00	16.000.000,00
Infermieri	100	40.000,00	4.000.000,00
		Totale annuo	20.000.000,00
		Totale trimestrale	5.000.000,00

La RT chiarisce quindi che per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).

In merito ai profili di quantificazione, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica - che risultano

analoghi a quelli riportati dalla RT relativa all'articolo 10 del DL 18/2020 e all'articolo 13-duodevices del DL 137/2020, di cui viene prorogata l'efficacia - si rileva che la configurazione dei suddetti oneri come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il correlato numero di unità da reclutare venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. In proposito risulta necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riguardo alla copertura dei predetti nuovi oneri a valere sul bilancio INAIL, si rinvia alla successiva sezione riferita ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 7 dell'articolo 9 prevede agli oneri derivanti dalla proroga fino al 31 marzo 2022 degli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti dall'INAIL ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 18 del 2020, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul bilancio dell'ente medesimo. Al riguardo, appare necessario acquisire una rassicurazione del Governo, da un lato, circa l'effettiva disponibilità delle predette risorse sul bilancio del citato ente, dall'altro, in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già avviati o programmati a valere sulle risorse medesime.

Lo stesso comma 7 prevede, altresì, alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto conseguenti alla disposizione in commento, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In proposito, si rammenta che l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Per quanto riguarda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse finanziarie di parte corrente rivenienti dal predetto riaccertamento sono iscritte nel capitolo 1080 dello stato di previsione del medesimo Ministero che, come si evince dal decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato relativo al triennio 2022-2024, reca uno stanziamento, per l'anno 2022, pari a euro 56.683.832.

In proposito si osserva che, come emerge da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato effettuata in data 12 gennaio 2022, le risorse iscritte sul predetto capitolo risultano allo stato integralmente

disponibili. Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Articolo 9, comma 8 **(Fondo nuove competenze)**

Normativa previgente. L'articolo 88, comma 1, del DL 34/2020 prevede che, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possano prevedere specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con finalizzazione di parte dell'orario di lavoro a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021. Infine, l'articolo 10-*bis*, comma 1, del DL 152/2021 ha incrementato il suddetto Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021

Le norme modificano l'articolo 88, comma 1, del L. 34/2020, prorogando anche al 2022 la previsione che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possano realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, finalizzando parte dell'orario di lavoro a percorsi formativi con oneri a carico dell'apposito Fondo Nuove competenze.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che il Fondo dispone delle necessarie disponibilità e che gli interventi sono finanziati a seguito di avviso pubblico nei limiti delle risorse stanziato dall'articolo 11-*ter* del DL 146/2021, nonché, eventualmente, dall'articolo 10-*bis* del DL 152/2021.

L'articolo 11-*ter* del DL 146/2021 prevede che le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della L. 178/2020, possano essere destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità relative al Fondo Nuove competenze.

Inoltre, l'articolo 10-bis, comma 1, del DL 152/2021 ha incrementato il suddetto Fondo di 100 milioni di euro per l'anno 2021.

***In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto che le disposizioni non prevedono lo stanziamento di ulteriori risorse rispetto a quelle previste a legislazione vigente. Ciò premesso, rilevando che le risorse del Fondo Nuove competenze sono comunque limitate all'esercizio 2021, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le risorse con le quali provvedere alla copertura dei percorsi formativi in favore dei lavoratori interessati che avranno luogo durante l'anno in corso.*

Articolo 10, comma 1 **(Norme in materia di circolazione dei veicoli)**

Normativa previgente. L'articolo 49, comma 5-septies, del DL 76/2020, introducendo il comma 4-septies all'articolo 92 del DL 18/2020, ha previsto che, fino al 31 marzo 2021, gli accertamenti svolti nell'ambito delle revisioni dei veicoli possono essere svolti anche dagli ispettori. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione. L'articolo 11-sexies, comma 4, del DL 52/2021 ha differito il suddetto termine dal 30 marzo al 31 dicembre 2021. Alle disposizioni in esame e alla relativa proroga non stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine, di cui all'articolo 92, comma 4-septies, del DL 18/2020, fino al quale gli accertamenti svolti nell'ambito delle revisioni dei veicoli possono essere svolti anche dagli ispettori.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta effetti per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non vi sono osservazioni da formulare considerato che il compenso da riconoscere ai predetti ispettori è posto a carico esclusivo dei richiedenti e che alla disposizione originaria, nonché alla relativa proroga, non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.*

Articolo 10, comma 2
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 671, della L. 178/2020 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021. Le risorse sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021.

Le norme modificano alcuni termini di applicazione delle disposizioni relative all'articolo 1, comma 671, della L. 178/2020, che ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.

In particolare:

- viene prorogato dal 28 febbraio 2021 al 15 marzo 2022, il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- viene prorogato dal 15 marzo 2021 al 30 aprile 2022, il termine per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;
- viene prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2022 il termine per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire conferma che lo slittamento nell'erogazione dei benefici ai soggetti interessati sia compatibile con le dinamiche di spesa scontate nelle previsioni di spesa a legislazione vigente.

Articolo 10, comma 3

(Ulteriori disposizioni in materia di trasporto ferroviario)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 675, della L. 178/2020 ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio al 30 aprile 2021.

Il successivo comma 676 prevede che le citate imprese rendicontino gli effetti economici entro il 31 luglio 2021.

Infine, il comma 677 prevede che le risorse complessivamente stanziato, di cui al comma 675, siano assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021.

Le norme modificano alcuni termini di applicazione delle disposizioni relative all'articolo 1, commi da 675 a 677, della L. 178/2020, che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio al 30 aprile 2021.

In particolare:

- viene prorogato dal 31 luglio 2021 al 30 gennaio 2022, il termine per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie;
- viene prorogato dal 31 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 il termine per l'adozione del decreto interministeriale relativo all'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono di carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire conferma che lo slittamento nell'erogazione dei benefici ai soggetti interessati sia compatibile con le dinamiche di spesa scontate ai fini dei tendenziali sulla base della vigente legislazione.

Articolo 11 ***(Proroga di termini in materia di transizione ecologica)***

Le norme modificano la disciplina degli imballaggi per alimenti contenuta all'articolo 15, comma 6, del D.L. n. 183/2020³³, mantenendo la sospensione fino al 30 giugno 2022 dell'obbligo di etichettatura di tutti gli imballaggi e prevedendo che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° luglio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (comma 1). Inoltre, all'articolo 219 del D.lgs. 152/2006³⁴ si demanda a un decreto ministeriale l'adozione delle linee guida tecniche per l'etichettatura degli imballaggi da parte del Ministro della transizione ecologica (comma 2).

Viene quindi stabilita la data del 31 marzo 2022 quale termine per l'erogazione delle risorse del fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 23, comma 8, del D.lgs. n. 47/2020³⁵ con esclusivo riferimento ai costi sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e 31 dicembre 2020 (comma 3).

Si rinvia dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2026 il termine previsto all'articolo 1, comma 832, della legge n. 208/2015³⁶ relativo alla realizzazione di infrastrutture di interconnessione con l'estero (*interconnector*), in particolare con i Paesi confinanti con il Nord dell'Italia.

Alla norma oggetto della proroga non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Conseguentemente, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 6, della legge n. 99/2009³⁷ (comma 4).

La norma qui richiamata fa riferimento alla disciplina delle misure volte a consentire, a partire dalla conclusione del contratto di mandato per la programmazione e la progettazione, fino alla messa in servizio dell'*interconnector* - e comunque per un periodo non superiore a sei anni nella formulazione precedente all'intervento legislativo in commento - l'esecuzione,

³³ Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea.

³⁴ Norme in materia ambientale.

³⁵ Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato.

³⁶ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

³⁷ Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

nei limiti della capacità di trasporto oggetto della richiesta di esenzione, dei contratti di approvvigionamento all'estero di energia elettrica per la fornitura ai punti di prelievo dei clienti finali selezionati.

Infine, si proroga di ulteriori 60 giorni il termine previsto all'articolo 72, comma 4, del D.lgs. n. 101/2020³⁸, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, in merito ai commi 1 e 2 afferma che gli stessi intervengono sugli obblighi a carico dei produttori in materia di etichettatura degli imballaggi ed afferma che non si determinano effetti negativi sulla finanza pubblica.

Per quanto concerne il comma 3, la RT ricorda che con decreto 12 novembre 2021 del Ministro della transizione ecologica, sono stati definiti i criteri, le condizioni e le procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, relativamente alla misura di aiuto alle imprese in settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio concreto di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica.

Il fondo citato rimane attualmente disciplinato dall'articolo 23, comma 8, del D.lgs. n. 47/2020 il quale prevede che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste per l'emissione delle quote di CO₂, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29 del medesimo decreto legislativo, cioè per le misure a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica. Per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero della transizione ecologica.

Il sopracitato provvedimento ministeriale prevede che al versamento delle somme a titolo di aiuto per i costi delle emissioni indirette sostenuti dai soggetti beneficiari tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, si provveda entro il 31 dicembre 2021. Tuttavia, i tempi tecnici legati all'entrata in operatività delle procedure per l'utilizzo delle risorse del Fondo rendono necessaria una breve

³⁸ Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti

proroga del predetto termine, al fine di consentire che le somme già destinate a compensare i costi delle emissioni indirette di CO₂ sostenuti nel 2020, non vadano perdute.

Con la presente proposta si prevede, pertanto, che - con esclusivo riferimento ai costi per le emissioni indirette sostenuti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 - il termine per l'erogazione delle risorse del Fondo venga fissato alla data del 31 marzo 2022.

La RT precisa che le risorse in argomento sono riassegnate dal MEF entro il corrente esercizio finanziario sul capitolo 7661 Fondo per la transizione energetica nel settore industriale nel bilancio del MITE; si tratta di un capitolo in conto capitale, pertanto tale dotazione potrà essere impiegata nell'anno 2022 coerentemente con quanto previsto dalla disciplina di contabilità pubblica in materia di “trascinamento” degli stanziamenti in conto capitale, con particolare riferimento all'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196/2009 e all'articolo 4-*quater*, comma 1, lettera *b*), del D.L. n. 32/2019.

In relazione a quanto precede, la presente proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto volta, semmai, a scongiurare che somme già destinate a compensare i costi delle emissioni indirette di CO₂ sostenuti nel 2020, non vengano assegnate ai soggetti beneficiari ai sensi dell'articolo 23, comma 8, del D.lgs. n. 47/2020.

Inoltre, al comma 4 al fine di garantire alle aziende energivore nazionali di poter competere con le loro dirette concorrenti estere, beneficiarie di condizioni più vantaggiose dal punto di vista dei costi dell'energia, fin dal 2009 si è resa necessaria una apposita disciplina che consentisse - a fronte dell'impegno a finanziare la realizzazione di alcune linee di interconnessioni fisiche con l'estero, per la capacità di 2500 MW - di allineare il loro costo dell'energia a quello dei concorrenti europei, mediante un meccanismo di perequazione chiamato *import* virtuale.

Tale meccanismo ha dispiegato positivamente i suoi effetti durante il periodo di validità della misura. Ad oggi, infatti, oltre ad aver permesso agli energivori di rimanere sul mercato e di avere parallelamente migliorato i cicli produttivi tanto da collegarli al vertice delle imprese europee, è stato già investito circa un miliardo di euro per la realizzazione dell'*interconnector* con il Montenegro (200 MW di capacità), operativo già dal 28 dicembre 2019 e dell'*interconnector* con la Francia (350 MW) la cui entrata in esercizio è imminente e l'avvio della costruzione di un *interconnector* con l'Austria (150 MW).

Permanendo in capo agli assegnatari l'obbligo di finanziare tutte le linee di interconnessione non ancora realizzate, fino alla completa entrata in esercizio commerciale dei 2500 MW di capacità, nonché la necessità di mantenere la misura di politica industriale di cui al citato *import* virtuale, appare opportuna la proroga dell'*import* virtuale e la sua estensione a tutte le frontiere europee. Qualora la misura non dovesse essere prorogata ulteriormente, le industrie energivore sarebbero costrette ad acquistare

nuovamente energia sul mercato italiano a prezzi meno vantaggiosi rispetto a quelli praticati negli altri paesi europei, nei quali operano le aziende loro dirette concorrenti. Conseguentemente, la norma prevede che l'ARERA potrà aggiornare le proprie delibere ove è previsto l'elenco dei Paesi esteri nei cui mercati gli Assegnatari possono acquistare l'energia elettrica oggetto del servizio di importazione virtuale.

I meccanismi di copertura degli oneri previsti dalla normativa che si va a prorogare escludono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti il Fondo di cui al comma 831 della legge n. 208/2015 è alimentato da versamenti effettuati dalle imprese interessate e i possibili effetti finanziari riguardano soggetti che non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione come definito dall'ISTAT ai fini della costruzione del conto economico consolidato.

Infine, la RT afferma che nelle more della ridefinizione della disciplina dei controlli radiometrici di cui all'articolo 72 del D.lgs. n. 101/2020, viene disposta la proroga di 60 giorni del termine ultimo di operatività della disciplina transitoria, di cui all'articolo 72, comma 4, del D.lgs. n. 101/2020, da applicarsi fino all'adozione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo recante la disciplina attuativa in materia di controlli radiometrici. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, sui commi 1 e 2, nonché sulla previsione del comma 5 non si formulano osservazioni data la loro natura ordinamentale.*

Per quanto concerne il comma 3 non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che lo slittamento del termine per l'erogazione delle risorse del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale non determini un disallineamento rispetto agli effetti finanziari già scontati in relazione alle erogazioni del Fondo.

Infine, in merito al comma 4, si prende atto dei chiarimenti contenuti nella RT e non si formulano pertanto osservazioni, ciò anche in quanto alla precedente analoga proroga disposta dal comma 832 della legge di stabilità per il 2016 non erano stati ascritti effetti finanziari e la relazione tecnica riferiva, sul punto, le medesime considerazioni svolte dalla relazione tecnica riferita alla proroga ora in esame.

Articolo 12, comma 1

(Copertura assicurativa per i turisti stranieri non residenti)

Le norme, modificando l'articolo 43-ter del decreto-legge n. 73/2021, estendono dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine finale di durata

della copertura assicurativa relativa all'assistenza sanitaria a favore dei turisti stranieri non residenti in Italia né nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, che contraggano la sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) durante la loro permanenza nel territorio regionale, quali ospiti di strutture turistico-ricettive, per il rimborso delle spese mediche da essi sostenute in relazione al COVID-19 per prestazioni erogate dalle strutture del Servizio sanitario nazionale e dei costi per il prolungamento del loro soggiorno in Italia. Per effetto di tale previsione, la copertura decorre dunque dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 30 giugno 2022.

Si ricorda che l'articolo 43-ter del decreto-legge n. 73/2021 consente alle regioni la stipula della polizza assicurativa al fine di promuovere l'offerta turistica nazionale e di far fronte alle ricadute economiche negative sul settore turistico a seguito delle misure di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. La copertura assicurativa ha durata dalle ore ventiquattro della data di stipulazione della relativa polizza sino alle ore ventiquattro del 31 dicembre 2021. Inoltre, per le predette finalità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un fondo, denominato "Fondo straordinario per il sostegno al turismo", con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che il termine del 31 dicembre 2021, oggetto di proroga sino al 30 giugno 2022, riguarda solo il periodo della copertura assicurativa (previsto dall'articolo art. 43-ter, DL n. 73/2021) e, pertanto, il differimento del periodo di vigenza della polizza che, comunque, dovrà essere stipulata entro l'anno in corso (*ndr.* 2021) non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica. La ratio della disposizione, precisa la RT, è legata al fatto che le risorse sono state impegnate solo ultimamente in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (che devono stipulare le polizze assicurative) e, quindi, occorre consentire loro di stipulare polizze (entro il corrente anno, con le risorse a disposizione) che coprano un periodo che vada oltre il 31 dicembre (bonus terme).

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione sulla effettiva stipulazione delle polizze assicurative da parte delle regioni entro l'esercizio 2021. Si evidenzia in proposito che il "Fondo straordinario per il sostegno al turismo", è stato

istituito dal comma 4 dell'articolo 43-bis del decreto-legge n. 73/2021 con una dotazione di 3 milioni di euro per il solo anno 2021 per finanziare la stipulazione dei contratti di assicurazione in argomento.

Articolo 12, comma 2 *(Sostegno del sistema termale nazionale)*

Le norme fissano un termine (120 giorni dal termine dell'erogazione dei servizi termali) per il rimborso all'ente termale, previa emissione della relativa fattura, dell'importo corrispondente al valore del buono fruito dall'utente.

Si ricorda che l'articolo 29-bis del DL. 104/2020 (cd. Agosto, l. n. 126/2020) ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 18 milioni per l'anno 2021, finalizzato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. Al termine del ciclo di cure da parte dell'utente e, comunque, non oltre 45 giorni dalla data di inizio dell'erogazione dei servizi termali, l'ente termale, previa emissione della relativa fattura, può richiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma introduce un onere procedurale nei confronti degli enti termali ai fini della richiesta di rimborso del valore dei buoni termali. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che comunque il beneficio operi ed i rimborsi siano effettuati entro i limiti finanziari e temporali già previsti a normativa vigente.*

Articolo 13, comma 1 *(Gestione commissariale del debito pregresso del Comune di Roma)*

Le norme modificano l'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Tale norma stabilisce che Roma Capitale, tramite i responsabili dei servizi competenti per materia, entro il termine perentorio di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, presenta alla gestione commissariale specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008.

Le modifiche disposte dalla norma in esame stabiliscono che il predetto termine perentorio, in scadenza al 1° gennaio 2022, sia prorogato al 1° gennaio 2023.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si osserva che lo slittamento del termine per avanzare istanze di liquidazione di debiti è suscettibile di comportare anche lo slittamento del termine per la relativa liquidazione: tanto premesso, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo all'impatto di tale rimodulazione temporale rispetto alla gestione finanziaria commissariale e alle previsioni di spesa scontate ai fini dei tendenziali in relazione alle erogazioni da effettuare per l'estinzione dei debiti in questione. Ciò al fine di escludere eventuali effetti negativi in termini di indebitamento netto e/o di fabbisogno.*

Articolo 13, comma 2

(Proroga termini per la bonifica dello stabilimento Stoppani)

Le norme, modificando l'articolo 12, del decreto legge n. 27/2019, prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, nonché il termine del periodo temporale nel quale continuano ad avere efficacia gli atti adottati in relazione a tale emergenza sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica chiarisce che la norma ha lo scopo di allineare tutti i termini previsti dall'art. 12 del decreto legge n. 27/2019 in coerenza con la finalità da essa poste, ossia superare l'emergenza nel sito di interesse nazionale di Cogoleto-Stoppani mediante il completamento degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente con decreto direttoriale della ex Direzione Generale STA n. 260 del 27.6.2019, con le risorse ivi individuate di seguito riportate:

- 2.582.284,50 di euro a valere sul D.M. n. 468/01 -Programma Nazionale di Bonifica;

- 14.844.288,75 euro a valere sulle risorse del Piano Operativo Ambiente (che saranno trasferiti secondo le modalità previste per il Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020);
- 5.000.000,00 di euro di cui all'art. 12, comma 5-bis, del decreto legge del 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2019, n. 44 (già trasferiti sulla contabilità speciale con Decreto n. 444 del 5/12/2019).

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che lo slittamento del termine per la realizzazione delle attività connesse alla messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, che comporta necessariamente uno slittamento del termine entro il quale potranno essere effettuate delle spese, sia stato già registrato nei tendenziali di spesa. Diversamente, la norma sarebbe infatti suscettibile di determinare effetti negativi termini di indebitamento netto e/o di fabbisogno.*

Articolo 13, comma 3

(Commissario per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo)

Le norme modificano l'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, relativo alla cessazione delle funzioni del Commissario nominato per gli eventi sportivi di Cortina d'Ampezzo.

Le modifiche stabiliscono che il Commissario cessi dalle sue funzioni il 30 aprile 2022 invece del 31 dicembre 2021.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione chiarisce che la disposizione è finalizzata a garantire la chiusura delle attività connesse ai rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, nonché delle attività liquidatorie residuali, anche in considerazione dell'importanza strategica che assume l'ultimazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026, nonché dei seguiti organizzativi e dei ripristini degli impianti che saranno messi in esercizio alla fine del mese di dicembre 2021.

La relazione tecnica si conclude affermando che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da*

parte del Governo, che il differimento del termine previsto per la cessazione della gestione commissariale, suscettibile di determinare il correlato differimento del termine per la conclusione delle relative operazioni con effetti finanziari, sia stato già valutato in sede di aggiornamento dei tendenziali di spesa. Diversamente la norma sarebbe infatti suscettibile di determinare effetti sul fabbisogno e, eventualmente, sull'indebitamento netto qualora si proceda alla liquidazione di obbligazioni relative a spese per investimenti.

Articolo 13, comma 4

(Titolarietà dei crediti e debiti Gestione Commissariale Roma)

La norma dà facoltà a Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità di debiti e crediti vantati nei confronti della Regione Lazio, che sono stati inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale.

Si rammenta, che in base alla normativa vigente, Roma Capitale riacquisterà la titolarità di debiti e crediti di competenza della gestione commissariale alla conclusione delle attività della Gestione Commissariale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 932-*bis*, della legge n. 145/2018.

Ne consegue che la disposizione si limita a consentire di anticipare il trasferimento delle posizioni attive e passive vantate nei confronti della Regione Lazio.

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione informa che alla data³⁹ dell'ultima proposta di aggiornamento del Piano di Rientro del Comune di Roma Capitale, ai sensi dell'articolo 1, comma 751, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nei confronti della Regione Lazio risultano contabilizzati debiti per un importo complessivo di 46.093.728,01 euro e crediti per un importo complessivo di 94.201.711,78 euro.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva, preliminarmente, che la relazione tecnica evidenzia che i crediti vantati da Roma Capitale nei confronti della Regione Lazio superano le corrispondenti voci debitorie. Si rileva altresì che la gestione commissariale è finalizzata al pagamento dei debiti e dunque ad estinguere passività che, con tutta probabilità, almeno per la parte di spesa corrente, dovrebbero essere già state registrate ai fini del saldo di indebitamento netto. Tanto premesso, considerato che le maggiori risorse di cui disporrà Roma Capitale, non essendo vincolate all'estinzione

³⁹ 30 novembre 2021.

di debiti, potrebbero in linea di principio essere utilizzate per finanziare nuove spese, andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo volti ad escludere eventuali effetti finanziari negativi ai fini del citato saldo di indebitamento netto.

Articolo 14, commi 1 e 2 ***(Disposizioni urgenti in materia di editoria)***

Le norme istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Commissione composta da tre rappresentanti della Presidenza medesima, due dei quali in rappresentanza del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze. Si precisa che ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).

Nell'espletamento delle sue attività, che devono concludersi entro il 31 marzo 2022, la Commissione può audire i rappresentanti delle agenzie di stampa, delle associazioni di categoria ovvero altri soggetti di interesse. La norma è finalizzata a individuare le modalità idonee a garantire la pluralità delle fonti nell'acquisizione dei servizi di informazione primaria per le pubbliche Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 237/1954⁴⁰, e dell'articolo 55, comma 24, della legge n. 449/1997⁴¹.

Inoltre, si interviene sull'articolo 11, comma 2-ter, del D.L. n. 162/2019⁴² per prolungare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a prorogare la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa. All'attuazione di quanto previsto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 2).

Si rammenta che già l'articolo 194 del DL n. 34/2020 ha prorogato il suddetto termine dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021. Alla proroga non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relativa relazione tecnica affermava che la proroga sarebbe stata priva di impatto finanziario in quanto per il triennio 2020-2022 l'onere risultava integralmente coperto a legislazione vigente nell'ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei

⁴⁰ Autorizzazione della spesa relativa ai servizi di diramazione di comunicati e notizie degli organi centrali e periferici del Governo, di trasmissione ai medesimi di notiziari nazionali ed esteri e di trasmissione di notiziari da e per l'estero negli esercizi 1951-52 e successivi da parte della Agenzia nazionale stampa associata (A.N.S.A.).

⁴¹ Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica.

⁴² Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica.

ministri per l'anno 2020, cap. 479 (Spese per l'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la p.a. e della rete diplomatica e consolare), che aveva prudenzialmente previsto il finanziamento annuo del servizio ai valori attuali del corrispettivo.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto la partecipazione alla Commissione tecnica è a titolo gratuito, come previsto espressamente dalla norma, e la proroga dei contratti di fornitura in essere trova copertura negli ordinari stanziamenti del bilancio autonomo di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

***In merito ai profili di quantificazione**, sul comma 1 si prende atto di quanto affermato dalla RT e di quanto previsto dalla consueta clausola di non onerosità delle commissioni, e non si formulano osservazioni.*

Per quanto concerne il comma 2, non si formulano osservazioni tenuto conto del fatto che alla precedente, analoga, proroga (DL 34/2020, art. 194) non sono stati ascritti effetti nonché degli elementi forniti dalla relazione tecnica riferita alla precedente proroga.

Articolo 14, comma 3

(Regime fiscale degli emolumenti corrisposti per Giochi invernali Milano Cortina 2026)

Le norme, intervenendo sull'articolo 5, comma 6, del DL 16/2020, riducono il beneficio introdotto in favore dei soggetti che percepiscono emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026).

In particolare, nel confermare l'agevolazione per gli emolumenti percepiti nel 2021 (concorrenza di tali redditi, ai fini fiscali, in misura pari al 60 per cento dell'ammontare percepito), sopprimono le agevolazioni previste per il periodo 2022-2026 (concorrenza al 60 per cento per gli emolumenti percepiti negli anni 2022-2023 e concorrenza al 30 per cento per gli emolumenti percepiti negli anni 2024-2026).

Si provvede alla copertura degli oneri per l'anno 2028, valutati in 28 mila euro (effetti di cassa, derivanti dalla soppressione delle agevolazioni per il 2026).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori entrate tributarie									
IRPEF	0,56	1,53	4,4	0,56	1,53	4,4	0,56	1,53	4,4
Add.le regionale IRPEF					0,03	0,08		0,03	0,08
Add.le comunale IRPEF					0,02	0,04		0,02	0,04
Minori spese correnti									
Add.le regionale IRPEF		0,03	0,08						
Add.le comunale IRPEF		0,02	0,04						
Riduzione FISPE									

La relazione tecnica afferma che la norma prevede che i redditi di lavoro dipendente derivanti dagli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026) per il 2021 concorrono per il 60% alla formazione del reddito complessivo.

Ricorda inoltre che la normativa previgente prevede per il periodo 2021-2023 la concorrenza alla formazione del reddito complessivo per il 60% del loro ammontare e per il periodo 2024-2026 per il 30% del loro ammontare.

La RT, utilizzando gli stessi dati e la metodologia adottati per la relazione tecnica a corredo della norma originaria, stima i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
IRPEF	0	0,558	1,534	4,396	6,998	5,103	0,409	0
Add.le regionale IRPEF	0	0	0,03	0,081	0,232	0,361	0,246	0
Add.le comunale IRPEF	0	0	0,015	0,037	0,106	0,152	0,08	-0,028
TOTALE	0	0,558	1,579	4,514	7,336	5,616	0,735	-0,028

La RT ricorda, infine, che agli oneri, pari a 28 mila euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica⁴³.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che gli effetti ascritti dalla relazione tecnica corrispondono, con segno opposto, a quelli stimati in relazione alle agevolazioni per gli anni 2022-2026 (ora soppresse) introdotte dalla norma originaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dalle modifiche della tassazione degli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei

⁴³ di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282.

Giochi “Milano Cortina 2026”, valutati in 28 mila euro per l’anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). Al riguardo, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e alla circostanza che l’utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente.

Articolo 14, comma 4 ***(Proroga disposizioni in materia sportiva)***

La norma dispone l’incremento del Fondo per il potenziamento dell’attività sportiva di base, di cui all’articolo 1, comma 561, della legge n. 178/2020⁴⁴, nei seguenti termini:

- 0,558 milioni di euro per l'anno 2022;
- 1,579 milioni di euro per l'anno 2023;
- 4,514 milioni di euro per l'anno 2024;
- 7,336 milioni di euro per l'anno 2025;
- 5,616 milioni di euro per l'anno 2026;
- 0,735 milioni di euro per l'anno 2027.

La norma sopra citata ha istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 per il potenziamento dell’attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e ottimizzazione degli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico. Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

⁴⁴ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Incremento Fondo per promozione dell'attività sportive di base sul territorio (comma 4)	0,56	1,58	4,51	0,56	1,58	4,51	0,56	1,58	4,51

La relazione tecnica descrive la norma.

***In merito ai profili di quantificazione**, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la norma è configurata come limite massimo di spesa.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si rileva che il comma 4 dell'articolo 14 provvede agli oneri derivanti dall'incremento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 0,558 milioni di euro per l'anno 2022, 1,579 milioni di euro per l'anno 2023; 4,514 milioni di euro per l'anno 2024; 7,336 milioni di euro per l'anno 2025; 5,616 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,735 milioni di euro per l'anno 2027 mediante l'utilizzo della maggiori entrate derivanti dalla modifica della tassazione di cui al comma precedente, che riduce il periodo di esenzione fiscale per gli emolumenti corrisposti dal Comitato Organizzatore dei Giochi "Milano Cortina 2026". Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che, sulla base della relazione tecnica, gli oneri derivanti dall'incremento del suddetto fondo sono esattamente pari alle maggiori entrate derivanti dalla modifica del regime tributario predetta.*

Articolo 15

(Proroga di termini in materia di contrasto alla povertà educativa)

La norma prevede che le risorse assegnate e non utilizzate previste al comma 1, lettera b) dell'articolo 105 del D.L. 34/2020⁴⁵ - riguardanti interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori di età compresa tra zero e sedici anni -

⁴⁵ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

possano essere spese fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 15 milioni di euro (comma 1).

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti da quanto sopra previsto, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014⁴⁶ (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Maggiori spese correnti									
Proroga utilizzo risorse Fondo politiche famiglia contrasto povertà educativa (comma 1)				15,0			15,0		
Maggiori spese correnti									
Riduzione fondo esigenze indifferibili art. 200 legge n. 190/2014 (comma 2)	15,0			15,0			15,0		

La relazione tecnica descrive le norme.

***In merito ai profili di quantificazione,** non si formulano osservazioni, posto che si provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria,** si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 15 provvede alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalla previsione secondo cui le risorse destinate dall'articolo 105, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 a progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori*

⁴⁶ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).

possono essere spese fino al 31 dicembre 2022, pari a 15 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Al riguardo, nel segnalare che da un'interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo risultano disponibili circa 70 milioni di euro per il 2022, appare comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle citate risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati, per l'anno 2022, a valere sulle medesime risorse.

Articolo 16, commi 1 e 2 **(Disposizioni in materia di giustizia civile, penale)**

La norma proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 l'applicazione di una pluralità di disposizioni concernenti il processo civile e penale che prevedono, fra l'altro, il deposito telematico degli atti, dei documenti e delle note, la possibilità di svolgere da remoto le udienze ed altre fasi del processo (comma 1).

Le norme la cui applicazione è oggetto di proroga sono:

- l'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10, del DL n. 34/2020;
- l'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, del DL n. 137/2020;
- l'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e l'articolo 24, del DL n. 137/2020;

Si rammenta che le relazioni tecniche riferite alle summenzionate disposizioni non riconducevano effetti finanziari alle stesse. Si evidenzia, altresì, che l'art. 7, comma 1, del DL n. 105/2021, ha prorogato da ultimo fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione delle norme di cui sopra. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

È prevista, inoltre, una disciplina transitoria volta ad escludere l'applicazione di alcune disposizioni emanate in conseguenza dell'emergenza COVID ai procedimenti civili e penali per i quali l'udienza di trattazione sia stata già fissata tra il 1° gennaio 2021 e il 31 gennaio 2022 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riferisce che le disposizioni in esame prorogano sino al 31 dicembre 2022 misure urgenti in materia di processo civile e penale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso

l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione** non formulano osservazioni nel presupposto, che , anche per il periodo di proroga, l'utilizzo di strumenti informatici e di modalità telematiche per l'espletamento degli adempimenti cui si riferiscono le norme prorogate dalle disposizioni in esame (comma 1) sia realizzabile nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente. In proposito appare utile una conferma.*

Articolo 16, comma 3 **(Svolgimento delle udienze nel processo tributario)**

Le norme, prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine relativo allo svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario⁴⁷.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato atteso che si tratta di norme di tipo processuale che disciplinano lo svolgimento delle udienze nel processo tributario nel periodo emergenziale dovuto alla diffusione del COVID.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e tenuto conto che alla norma originaria e alla precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.*

Articolo 16, comma 4 **(Disposizioni in materia di attività giurisdizionale militare)**

La norma modifica l'art. 75, comma 1, del DL n. 73/2021 al fine di estendere fino al 31 dicembre 2022 (termine definito come data fissa in luogo del rinvio al periodo di emergenza epidemiologica in atto previsto dal testo previgente della disposizione), l'applicazione, anche ai procedimenti penali militari, di specifiche disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale richiamate dalla norma (comma 4).

⁴⁷ La sospensione, introdotta dall'art. 27, co. 1, del DL 137/2020 fino al 31 luglio 2021, è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dal DL 105/2021 (articolo 16 che rinvia all'Allegato 1, punto 19). Alla norma originaria e alla norma di proroga non sono ascritti effetti finanziari

Trattasi degli articoli 23-*bis* (decisione dei giudizi penali d'appello) e 24 (attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale relativo alla chiusura delle indagini preliminari) del DL n. 137/2020 e dell'art. 37-*bis* (procedimento di richiesta di gratuito patrocinio) del DL n. 76/2020.

Le norme richiamate prevedono, in particolare, l'impiego di strumentazioni telematiche e il ricorso a collegamenti da remoto. A tali disposizioni e all'art. 75, comma 1, del DL n. 73/2021 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che si tratta di una disposizione meramente procedurale, peraltro già in corso di applicazione, che continua ad essere attuata con le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente. La relazione tecnica esclude, pertanto, che questa possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione** non si formulano osservazioni sulla base di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo la quale la proroga dell'applicazione anche presso la giurisdizione militare di specifiche modalità processuali e operative telematiche e da remoto già previste nell'ambito della giurisdizione civile e penale da vigenti disposizioni, potrà avvenire in condizioni di neutralità finanziaria e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente.*

Articolo 16, comma 5

(Misure urgenti in materia di processo amministrativo)

La norma modifica l'art. 7-*bis*, del DL n. 105/2021 al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 la disciplina recata dalla medesima norma concernente il processo amministrativo.

La disposizione oggetto di proroga consente la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da COVID-19. In tali casi i presidenti delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei TAR e delle relative sezioni distaccate, possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto applicando le modalità di cui all'art. 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2, al D.lgs. n. 104/2010.

All'art. 7-*bis*, del DL n. 105/2021, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che le disposizioni in materia di processo amministrativo prorogate dalla norma in esame possiedono carattere meramente ordinamentale e, pertanto, questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale appare utile acquisire una conferma, che la proroga disposta dalla norma fino al 31 marzo 2022 della possibilità di trattazione da remoto del contenzioso amministrativo possa essere attuata – anche alla luce della precedente esperienza applicativa - in condizioni di neutralità finanziaria e nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 16, commi 6 e 7

(Proroga di termini concernenti il processo contabile)

Le norme prorogano fino dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l’applicabilità della disciplina di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto legge n. 137 del 2020 concernente il processo contabile. Tale ultima norma prevede che si svolgano obbligatoriamente a porte chiuse le adunanze ed udienze della Corte dei conti cui sia ammesso il pubblico, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento e sui tempi delle attività istituzionali della Corte dei conti stessa (comma 6).

Si proroga, inoltre, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, l’efficacia di alcune disposizioni contenute nell’art. 85 del decreto legge n. 18/2020, in materia di giustizia contabile, volte a contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti (comma 7).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le proroghe hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle norme che attengono ad aspetti procedurali del processo contabile.*

Articolo 17

(Esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica)

Le norme apportano modifiche ai commi 3-*bis* e 3-*quater* dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 21 settembre n. 105/2019, che tratta dell'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Più specificamente è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il regime temporaneo, degli obblighi di notifica, da parte delle imprese, e del potere di veto, da parte del Governo, alle delibere, atti e operazioni di modifica della titolarità, del controllo, della disponibilità o della destinazione di attivi nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che le attività previste dalle modifiche normative in esame saranno svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazione da formulare considerata la natura ordinamentale delle disposizioni oggetto di modifica a cui, peraltro, non erano stati ascritti effetti finanziari.*

Articolo 18

(Proroga in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole)

La norma proroga al 30 aprile 2022 il termine per l'adozione dei decreti ministeriali di attuazione di quanto previsto ai commi 139-142 della legge n. 178/2020⁴⁸.

Le norme richiamate prevedono che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabilite le modalità di applicazione di quanto previsto ai commi 139-143 della legge di bilancio per il 2021 che hanno istituito un sistema di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, per cui devono essere riportate su un registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutte le operazioni di carico e scarico su cereali e farine di cereali, comminando altresì apposite sanzioni amministrative in caso di inosservanza

⁴⁸ Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

delle disposizioni relative al registro telematico. La RT allegata alla legge n. 178/2020 ha evidenziato:

- la possibilità che tale disposizione comporti maggiori entrate derivanti dai proventi delle sanzioni irrogate, entrate comunque difficilmente quantificabili (le entrate, infatti, non sono registrate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari);
- che nessun nuovo onere deriva dalla disposizione, in quanto le attività di ispezione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie saranno effettuate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con le risorse di personale e strutture già assegnate e operanti.

Al riguardo, le norme hanno previsto oneri pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, che la RT afferma essere relativi in particolare all'istituzione del registro telematico.

Infine, si prevede che all'attuazione dei commi 139-143 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica dopo aver descritto la norma afferma il suo carattere ordinamentale, tale da non produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Essa afferma quindi, testualmente, che “la riduzione degli importi delle sanzioni è ininfluente sotto il profilo degli oneri, considerato che non si è mai data attuazione alla norma di legge (e pertanto mai sono state irrogate le sanzioni che qui si intende novellare).”

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione differisce, dal 1° marzo 2021 al 30 aprile 2022, il termine per l'adozione del decreto ministeriale attuativo dell'istituzione del sistema di monitoraggio delle produzioni cerealicole.

Le norme istitutive del registro (legge di bilancio 2021) hanno previsto un onere pari a 1 milione di euro per il 2021 (che la relazione tecnica ascriveva all'istituzione di un nuovo registro telematico) mentre, per quanto riguarda il funzionamento a regime, il nuovo sistema viene considerato neutrale per la finanza pubblica. Anche gli effetti attesi dall'introduzione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie non sono stati scontati.

La relazione tecnica si limita ad affermare il carattere ordinamentale delle disposizioni.

In proposito, dunque, tenuto conto che all'istituzione del registro erano stati ascritti effetti per l'esercizio 2021, andrebbe chiarito se il rinvio dell'adozione del decreto attuativo al 2022 comporti anche uno slittamento

all'esercizio in corso delle spese per il registro, per le quali andrebbe in tal caso prevista apposita copertura.

Per quanto riguarda il rinvio dell'operatività del nuovo sistema, invece, non si formulano osservazioni tenuto conto che al sistema non erano ascritti effetti finanziari e, in particolare, le entrate attese per effetto delle nuove sanzioni amministrative non sono state scontate nei tendenziali.

Si rileva, infine, che la relazione tecnica fa cenno a riduzioni dell'apparato sanzionatorio, non rinvenibili nel testo della norma in esame: sul punto andrebbero acquisiti chiarimenti.

Articolo 19

(Proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo svolgimento delle operazioni elettorali)

Le norme stabiliscono che, in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è prorogata, fino al 30 gennaio 2022, l'applicazione delle seguenti norme del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117:

- articolo 2, commi 1, 2, 3, 6, e 7, primo periodo che, tra l'altro, dettano la disciplina delle sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 che sono incaricate di raccogliere, per il tramite di seggi speciali, anche i voti dei pazienti affetti da COVID-19 ricoverati nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto nonché i voti effettuati presso il proprio domicilio degli elettori in isolamento o trattamento domiciliare o quarantena. Ai componenti dei seggi e delle sezioni elettorali ospedaliere costituite ai sensi delle norme appena richiamate è riconosciuto l'onorario previsto dall'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 aumentato del 50 per cento. Conseguentemente l'articolo 2 del decreto legge n. 117/2021 autorizzava una determinata spesa per l'anno 2021, calcolata sulla base delle elezioni che si dovevano svolgere nel corso del medesimo anno;
- dell'articolo 3, commi, 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a) e 5, che contiene disposizioni per l'esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Tali norme erano state considerate prive di effetti ma comportavano anche adempimenti di carattere amministrativo a carico degli uffici comunali che, secondo l'avviso della relazione tecnica, potevano essere svolti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In relazione a quanto sopra descritto è autorizzata la spesa di euro 10.566 per l'anno 2022 (comma 1).

Al fine di procedere agli interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 122.080 euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al presente comma (comma 2).

Le operazioni di votazione si svolgono nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, il 24 e il 25 agosto 2021. Al relativo onere, quantificato in euro 26.866 si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 (comma 3).

17 Agli oneri derivanti dalle norme in esame pari a 132.646 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'interno (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Maggiori spese correnti									
Proroga sezioni elettorali ospedaliere e esercizio voto a domicilio (comma 1)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Sanificazione seggi elettorali (comma 2)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Minori spese correnti									
Tabella A – Min. Interno (comma 4)	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13

La relazione tecnica chiarisce in merito al comma 1 che ai fini della quantificazione degli oneri, va considerato che la proroga degli effetti dell'articolo 3, comma 1, 2 e 3 del decreto legge n. 117/2021 determina oneri dal momento che prevede l'istituzione di ulteriori sezioni e seggi ospedaliere. A tal proposito la relazione tecnica rammenta che le sezioni ospedaliere hanno la stessa composizione delle sezioni elettorali ordinarie che prevedono l'impiego di 6 persone (1 presidente e 5 componenti) mentre i seggi speciali sono composti da tre persone (1 presidente e 2 componenti). L'onorario fisso forfettario, fissato in misura indipendente dalla durata della votazione, è pari a 150,00 euro per ciascun presidente di sezione e a 120,00 euro per gli altri componenti, il costo unitario di una sezione elettorale ospedaliera è, dunque,

se si considera anche la maggiorazione del 50 per cento, pari a 1.125,00 euro. Per quanto concerne i seggi speciali, l'onorario fisso forfettario stabilito per i relativi presidenti e componenti è pari, rispettivamente, a 90,00 e a 61,00 euro; pertanto, il costo unitario di un seggio speciale, inclusa la maggiorazione del 50 per cento, è pari a 318,00 euro.

Alla luce dei criteri di calcolo sopra descritti e dei dati comunicati dal Comune di Roma Capitale in merito alle strutture sanitarie dotate di reparti Covid-19 presenti nel territorio del collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, gli oneri derivanti dal comma 2, possono essere quantificati in euro 10.566,00 per la istituzione di 6 sezioni ospedaliere e 12 seggi speciali.

Per quanto concerne la proroga degli effetti dell'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto legge n. 117/2021 – il quale prevede che il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provveda a pianificare e organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione – la relazione tecnica afferma che si tratta di adempimento cui l'ente locale potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, così come si è verificato in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021.

La relazione tecnica, poi, ribadisce che il comma 2 del testo in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di euro 122.080,00 per l'anno 2022, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione della elezione suppletiva uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1. Con riferimento ai costi delle operazioni di pulizia e disinfezione dei seggi elettorali, la relazione tecnica tiene conto del fatto che le operazioni di voto per la consultazione elettorale in questione si svolgeranno nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Pertanto, a titolo precauzionale, va ipotizzato che le operazioni di votazione e le successive operazioni di accertamento dei votanti, scrutinio e confezionamento dei materiali elettorali si svolgano nell'arco di 28 ore. In base alle tabelle ministeriali impiegate per le analisi economiche degli appalti (decreto ministeriale 13 febbraio 2014) il costo orario medio del personale specializzato può essere quantificato in euro 16,50 e, quindi, in via prudenziale in euro 20. Il costo per ogni sezione elettorale è, quindi, stimabile in 560,00 euro (28x20,00). Le sezioni interessate dalla elezione elettorale suppletiva nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1 sono 218; pertanto, l'onere complessivo concernente l'articolo 1, comma 2, può essere stimato in euro 122.080,00.

Con riferimento alle norme recate dal comma 3, la relazione tecnica precisa che le operazioni di votazione si svolgeranno nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui al Protocollo sanitario e di sicurezza

per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021, sottoscritto dai Ministri dell'interno e della salute, rispettivamente, il 24 agosto 2021 e il 25 agosto 2021. Tale protocollo, adottato in relazione allo stato dell'andamento epidemiologico del virus, prevede - accanto a misure di natura non onerosa concernenti l'allestimento dei seggi ai fini dell'areazione degli ambienti, percorsi dedicati distinti d'ingresso e di uscita nonché rispetto delle misure di distanziamento sociale - anche specifiche prescrizioni per i componenti dei seggi. Ai fini della quantificazione dei relativi oneri, occorre tenere presente che l'elezione suppletiva, nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, interesserà 218 uffici di sezione, di cui 6 istituiti presso strutture sanitarie con almeno 200 posti letto dotate di reparti Covid-19. Vanno, dunque, conteggiati 212 uffici di sezione (218-6) per un totale di 1.272 componenti (6x212) e di 186.639 elettori. Con specifico riferimento alla scorta di mascherine chirurgiche, la relazione tecnica chiarisce che si deve considerare che il 20 per cento di 186.639 elettori è pari a 37.328 unità. Nel territorio del collegio uninominale de quo sono presenti 6 strutture sanitarie con almeno 200 posti letto dotate di reparti Covid-19. Vanno, quindi, conteggiati 6 sezioni elettorali ospedaliere e 12 seggi speciali, per un numero complessivo di 72 unità (6x6+12x3). Sulla base di questi dati la relazione tecnica effettua una stima degli oneri che tiene conto di costi unitari presunti dei vari materiali da acquistare (mascherine, gel, guanti, camici e così via) sulla scorta di una verifica effettuata sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Dopo aver esplicitato tali premesse, la relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, propone un prospetto di calcolo degli oneri connessi con lo svolgimento del voto in condizioni di sicurezza, dal quale si evince che l'onere da sostenere può essere stimato in circa euro 26.866,00. A detto onere si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 che presentano, secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, la necessaria disponibilità.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere quantificato per lo svolgimento delle elezioni suppletive della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, è in linea con quello stimato per l'introduzione nell'ordinamento delle norme recate dal decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 che recava disposizioni urgenti concernenti le modalità operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.*

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dalla proroga delle disposizioni sulle modalità operative, precauzionali e di sicurezza per lo*

svolgimento delle operazioni elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati, pari complessivamente a 132.646 euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'interno, relativo al bilancio 2021-2023. Ciò posto, considerato che l'accantonamento utilizzato presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2022, definito dalla legge n. 234 del 2021, e dell'ulteriore utilizzo delle medesime risorse operato dall'articolo 2, comma 5, del provvedimento in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 20

(Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti)

Le norme intervengono⁴⁹ sulla cornice normativa entro la quale – previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE – le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e le modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” [Comunicazione della Commissione europea. C(2020) 1863 final], cd. Temporary Framework.

L'articolo, in particolare è finalizzato ad adeguare l'assetto normativo alla proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 delle misure di aiuto disposta dalla sesta modifica del Quadro temporaneo. Parallelamente, si prevede che le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 30 giugno 2023 (anziché il 31 dicembre 2022).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che dalle modifiche in esame non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica sottolinea che le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio potranno concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il regime-quadro del succitato decreto legge n. 34/2020 (o a condizioni diverse) solo qualora procedano

⁴⁹ Attraverso modifiche agli articoli 54, 55, 56,60, 60-bis e 61 del decreto legge 34/2020.

autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva autorizzazione, come previsto dall'articolo 61 del citato decreto legge che reca disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto. La quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse, come specificato in ciascuna delle disposizioni elencate nonché in via generale nell'articolo 62 più volte menzionato decreto legge n. 34/2020.

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano ad adeguare la cornice normativa entro la quale - previa notifica e conseguente autorizzazione della Commissione UE - le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese.*

Articolo 21 ***(Imprese di interesse strategico nazionale)***

Le norme integrano il testo del decimo periodo dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 1/2015 che disciplina la destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati alla famiglia Riva e acquisite dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario.

Il testo previgente del decimo periodo del comma 1 prevede che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni citate sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente.

La riscrittura in esame conferma le destinazioni indicate dal testo previgente, ma introduce dei limiti di spesa specifici per ognuna delle destinazioni citate. Viene infatti previsto che:

- all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria è destinato un ammontare complessivo non eccedente 450 milioni di euro;

- a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale⁵⁰ per un ammontare complessivo non eccedente 190 milioni di euro.

Inoltre, rispetto al testo previgente, viene prevista un'ulteriore destinazione, consistente in progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto proposti ed attuati del gestore dello stabilimento stesso, a cui sono destinate le risorse rimanenti, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e nel rispetto delle norme dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato (comma 1).

Si modifica il comma *6-undecies*, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto legge n. 191/2015, che disciplina la destinazione delle somme derivanti da obbligazioni emesse dall'organo commissariale di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. A differenza del testo previgente, che precisa che tali risorse sono destinate "al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale dei siti facenti capo ad Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte", il nuovo testo previsto dal comma in esame precisa che le somme in questione sono destinate al finanziamento degli interventi e progetti di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legge n. 1/2015 come sopra modificato (comma 2). Analogamente sono modificati i richiami presenti nell'articolo 13 del decreto legge n. 91/2017 relativi alla destinazione delle risorse finanziarie derivanti dalle più volte citate obbligazioni al fine di far riferimento alle destinazioni previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 1/2015 (comma 3).

L'efficacia delle disposizioni in oggetto è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'UE, sui cosiddetti aiuti di Stato (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una diversa finalizzazione di risorse già confluite nel patrimonio destinato di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 1/2015.

⁵⁰ Rispetto alla norma previgente viene specificato che gli interventi in questione sono relativi al sito siderurgico di Taranto e alla connessa centrale termoelettrica previsti dalle intese sottoscritte dall'organo commissariale di ILVA S.p.A. e dal gestore dello stabilimento in coerenza con il provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 18559 del 7 settembre 2018.

***In merito ai profili di quantificazione**, si prende atto che le norme si limitano a fissare una nuova destinazione delle risorse finanziarie derivanti dai fondi sequestrati alla famiglia Riva e acquisite dalla società Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria a titolo di prezzo di sottoscrizione di apposito prestito obbligazionario. Non si hanno quindi osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che la dinamica per cassa delle spese da effettuare trovi piena compensazione, anche sul piano temporale, a valere sull'acquisizione delle relative risorse.*

Articolo 22

(Certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2021 al 28 febbraio 2022 una disciplina transitoria di esenzione da alcune fattispecie che richiedono, per determinati fini, il possesso di un certificato verde COVID-19 (a seconda dei casi, di base o "rafforzato"); l'esenzione è relativa ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione contro il COVID-19 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

In secondo luogo, l'articolo 22 in esame, con riferimento ai soggetti interessati dalla suddetta esenzione transitoria, esplicita che, qualora essi siano vaccinati (contro il COVID-19) con un prodotto non riconosciuto dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), il certificato verde COVID-19 è generato secondo le indicazioni e le modalità, inerenti ad una nuova vaccinazione, poste con circolare del Ministero della salute (in coerenza con le indicazioni dell'EMA).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma reca disposizioni urgenti per la Repubblica di S. Marino concernenti la campagna vaccinate anti COVID-19, riveste natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

***In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno osservazioni da formulare.*

Articolo 23 ***(Disposizioni in materia di Dirigenti medici)***

La norma modifica e integra l'art. 19, comma 5-*bis*, del DL n. 76/2020 che disciplina le modalità di conseguimento della formazione specifica in medicina generale da parte dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. In particolare viene previsto che il suddetto personale medico sia ammesso ai relativi corsi di formazione a domanda, fuori contingente e senza borsa di studio. Viene, altresì, disposto che le ore di attività svolte dai summenzionati medici in favore delle amministrazioni di appartenenza vengano considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore di formazione complessivo, previsto dall'art. 26, comma 1, del D.lgs. n. 368/1999. Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica (comma 1).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, oltre ad avere valenza meramente ordinamentale, specifica che i medici individuati dalla norma, qualora ammessi alla partecipazione dello specifico corso, non percepiscono la borsa di studio, in quanto mantengono il trattamento economico già erogato dall'Amministrazione di appartenenza.

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni concordando con quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della disposizione in esame e sulla base dei chiarimenti forniti dalla stessa RT.